



CITTÀ METROPOLITANA DI GENOVA
DIREZIONE SERVIZI GENERALI SCUOLE E GOVERNANCE
SERVIZIO EDILIZIA

**ACCORDO QUADRO PER L'ESECUZIONE DI LAVORI ORDINARI E
STRAORDINARI DI MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI ELETTRICI, SPECIALI
E FOTOVOLTAICI PER GLI EDIFICI IN DISPONIBILITÀ DELLA CITTÀ ME-
TROPOLITANA DI GENOVA**

CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO

Progettazione	Responsabile del Procedimento
Arch. Umberto Bigoni Ing. Claudio Gambaro	Ing. Angelo Allodi

SOMMARIO

PREMESSA	5
CAPO PRIMO - OGGETTO E IMPORTO DELL'ACCORDO QUADRO	5
Articolo 1 - Oggetto dell'Accordo Quadro.....	5
Articolo 2 - Descrizione degli interventi di manutenzione.....	5
Articolo 3 - Forma dell'Accordo Quadro - Aggiudicazione	6
Articolo 4 - Ammontare presunto dell'Accordo Quadro	6
Articolo 5 - Categorie dei lavori	7
Articolo 6 - Durata dell'Accordo Quadro.....	7
Articolo 7 - Documenti che fanno parte dell'Accordo Quadro	8
Articolo 8 - Criteri di affidamento dei lavori	8
CAPO SECONDO - ESECUZIONE DEGLI ORDINI DI LAVORO.....	9
Articolo 9 - Modalità di esecuzione dei lavori	9
Articolo 10 - Ordinazione delle opere	9
Articolo 11 - Tipologia e tempi di intervento	10
Articolo 12 - Condotta dei lavori	10
Articolo 13 - Ultimazione dei lavori, presa in consegna delle opere e collaudo	12
CAPO TERZO - CONDIZIONI GENERALI DELL'ACCORDO QUADRO	14
Articolo 14 - Osservanza delle norme	14
Articolo 14.1 - Normativa tecnica di settore.....	14
Articolo 15 - Oneri e obblighi generali a carico dell'appaltatore	16
Articolo 15.1 - Assistenza al controllo degli enti pubblici e organismi di certificazione notificati ai sensi del D.P.R. 462 del 22/10/2001.....	18
Articolo 16 - Obblighi dell'impresa in materia di sicurezza	18

PREMESSA

Articolo 17 - Gestione elementi tecnici contenenti amianto	21
Articolo 17.1 - Rinvenimento di amianto.....	21
Articolo 18 - Protezione dell'ambiente.....	22
Articolo 19 - Responsabilità dell'appaltatore	22
Articolo 20 - Cauzione definitiva.....	23
Articolo 21 - Assicurazione a carico dell'impresa	24
CAPO QUARTO - CONDIZIONI PARTICOLARI DELL'ACCORDO QUADRO	27
Articolo 22 - Rappresentante dell'Appaltatore.....	27
Articolo 23 - Personale dell'Appaltatore	27
Articolo 24 - Reperibilità dell'Appaltatore	28
Articolo 25 - Obblighi speciali organizzativi dell'Appaltatore	29
CAPO QUINTO - DISCIPLINA DEGLI INTERVENTI.....	31
Articolo 26 - Materiali in genere e loro accettazione	31
Articolo 27 - Impianti telefonici.....	31
Articolo 28 - Impianti di Illuminazione.....	31
Articolo 29 - Verifiche nel corso di esecuzione dei lavori	31
Articolo 30 - Documentazione finale	32
Articolo 31 - Subappalto.....	33
Articolo 32 - Variazioni dei lavori.....	35
Articolo 33 - Affidamenti a soggetti diversi dall'Appaltatore	36
CAPO SESTO - CONTABILIZZAZIONE, PREZZO, PAGAMENTI E ONERI	37
Articolo 34 - Disposizioni generali relative ai prezzi	37
Articolo 35 - Prezzario, Elenco prezzi	37
Articolo 36 - Nuovi prezzi	38
Articolo 37 - Contabilità dei lavori.....	38

PREMESSA

Articolo 38 - Forma del registro di contabilità	38
Articolo 39 - Condizioni e termini di pagamento.....	39
Articolo 40 - Fatturazione e pagamenti	40
Articolo 41 - Tracciabilità dei flussi finanziari	42
CAPO SETTIMO - PENALI, CONTROVERSIE E LORO RISOLUZIONE	43
Articolo 42 - Penali	43
Articolo 42.1 - Penali per inadempimenti di carattere generale	43
Articolo 42.2 - Penali per inadempimenti relativi all'esecuzione degli interventi	44
Articolo 43 - Controversie e contenziosi.....	45
Articolo 44 - Risoluzione o recesso dell'Accordo Quadro	45

PREMESSA

La Città Metropolitana di Genova (di seguito denominata anche “Stazione Appaltante” o “SA” o “Amministrazione”), al fine di garantire un adeguato sistema di interventi di manutenzione del proprio patrimonio immobiliare, intende stipulare con **un Operatore Economico un Accordo Quadro** (di seguito anche AQ o Accordo) per la **realizzazione dei lavori ordinari e straordinari di manutenzione agli impianti elettrici, speciali e fotovoltaici degli immobili di proprietà o in disponibilità alla Città Metropolitana di Genova** e che in tali ambiti si renderanno necessari nell'arco di **30 giorni** a decorrere dalla loro consegna ai sensi dell'art. 54 del D.Lgs. 50/2016 e smi (Codice dei Contratti Pubblici, di seguito anche sinteticamente denominato Codice).

Il presente **Capitolato Speciale** (nel seguito anche sinteticamente denominato Capitolato) detta la disciplina relativa all'Accordo Quadro, con l'indicazione delle norme generali che disciplineranno il rapporto negoziale e quella relativa ai singoli Ordini di Lavoro (*allegato B*) che saranno emessi dalla Direzione dei Lavori per l'affidamento degli appalti di uno o più interventi di manutenzione.

CAPO PRIMO - OGGETTO E IMPORTO DELL'ACCORDO QUADRO

ARTICOLO 1 - OGGETTO DELL'ACCORDO QUADRO

L'Accordo Quadro ha per oggetto le condizioni generali che disciplinano i rapporti tra SA e l'Operatore Economico (di seguito anche sinteticamente denominato OE o Appaltatore o Impresa) individuato quali aggiudicatario a seguito di espletamento di idonea procedura di gara ai sensi del Codice, nei confronti dei quali la SA procederà all'emissione di appositi Ordini di Lavoro (in seguito anche ODL) ai fini dell'affidamento agli stessi di singoli appalti per l'esecuzione di lavori, urgenti e non urgenti, anche di piccola entità, necessari per la manutenzione ordinaria e straordinaria degli impianti elettrici, speciali e fotovoltaici negli immobili di proprietà o in disponibilità della SA stessa.

L'elenco riportato nell'allegato A1 individua i beni immobili attualmente in disponibilità della Stazione Appaltante unitamente all'indicazione della loro dislocazione sul territorio. Detto elenco è da ritenersi indicativo in quanto suscettibile di variazioni in aggiunta o detrazione, anche significative.

L'Accordo Quadro si estende automaticamente anche agli edifici e ai beni immobili che dovessero entrare a far parte del patrimonio edilizio o nella disponibilità dell'Amministrazione, a qualsiasi titolo, successivamente alla sua stipula senza che l'Appaltatore che lo sottoscrive possa avanzare pretese di compensi ed indennizzi di qualsiasi natura e specie.

In ogni singolo intervento sono compresi tutti i lavori, le prestazioni, le forniture e le provviste necessarie a garantire la realizzazione degli stessi a regola d'arte e, comunque, nel rispetto delle condizioni stabilite dal presente Capitolato.

L'Impresa deve utilizzare la massima diligenza nell'adempimento dei propri obblighi e assicurare, in ogni caso, un intervento tempestivo sui luoghi oggetto dei lavori.

ARTICOLO 2 - DESCRIZIONE DEGLI INTERVENTI DI MANUTENZIONE

Gli interventi che formano oggetto dell'Accordo Quadro sono quelli di manutenzione ordinaria e straordinaria che interessano, a titolo esemplificativo ma non esaustivo, i seguenti elementi tecnici:

LOCALI QUADRI ELETTRICI, LOCALI TECNICI, CABINE MT/BT

- impianto elettrico nel suo complesso;

OGGETTO E IMPORTO DELL'ACCORDO QUADRO

- quadri elettrici di comando e di protezione;
- linee elettriche dorsali e terminali;
- linee elettriche dorsali e terminali;
- canalizzazioni e tubazioni a vista e sottotraccia;
- punti di comando e punti presa;
- impianti di illuminazione e corpi illuminanti, sia interni agli edifici che esterni nelle aree di pertinenza dei fabbricati in manutenzione;
- impianti di terra
- impianti scariche atmosferiche
- impianti di trasformazione bt/bt e mt/bt
- impianti speciali come:
 - impianti telefonici comprese centraline analogiche e VoIP
 - impianto tv compreso satellitare, impianto tv-cc con tutti i componenti (telecamere, monitor, video-registratori
 - impianto diffusione sonora ed amplificazione
 - impianti citofono e video citofono comprese telecamere di ripresa e monitor interni
 - orologio settimanale per segnalazione orario e fine ora
 - impianti di chiamata con segnalazione fuori stanza o posto presidiato
 - impianti antintrusione
 - impianti trasmissione dati (esclusi parti attive)
 - impianti di illuminazione di sicurezza ed emergenza
- impianto di generazione
- impianti fotovoltaici
- impianti e componenti correlati all'elenco di cui sopra e ad essi funzionali.
- ove non specificato sono da ritenersi esclusi gli apparati e gli apparecchi terminali o di proprietà degli utilizzatori finali.

ARTICOLO 3 - FORMA DELL'ACCORDO QUADRO - AGGIUDICAZIONE

Ogni Ordine di Lavoro relativo ai lavori di manutenzione verrà stipulato a misura ai sensi dell'art. 59 c. 5) bis del Codice e in **economia** nel limite del 20 % delle lavorazioni totalmente eseguite.

L'aggiudicazione dei lavori avverrà secondo il criterio del minor prezzo, determinato mediante ribasso sull'importo dei lavori ai sensi dell'art. 97 c. 8 del Codice, al netto degli oneri della sicurezza.

ARTICOLO 4 - AMMONTARE PRESUNTO DELL'ACCORDO QUADRO

Ai sensi dell'art. 35 c. 8 del Codice l'importo complessivo delle prestazioni oggetto dell'Accordo Quadro è pari a **€ 50.000,00 compresi oneri per la sicurezza preventivamente non quantificabili**, oltre all'Iva di legge.

L'importo degli oneri per la sicurezza ricompresi in ciascuna categoria elencata nell'art. 5, la cui incidenza presunta è compresa tra il 4,45% e il 5,20 %, è valutato di volta in volta prima di dare corso all'esecuzione degli interventi manutentivi richiesti. Tali costi sono suddivisi in:

- oneri derivanti dall'attuazione delle misure di coordinamento relative all'uso comune di apprestamenti, attrezzature, infrastrutture, mezzi e servizi di protezione collettiva;
- oneri derivanti da tutti gli apprestamenti, impianti di terra e protezione, mezzi e servizi di protezione collettiva, le misure preventive e protettive ed i dispositivi di protezione individuale previsti nel PSC per lavorazioni interferenti, individuati e preventivati in ciascun Ordine di Lavoro e corrisposti a misura secondo quanto effettivamente quantificato e contabilizzato per ogni intervento;
- oneri derivanti dall'applicazione delle misure anti-contagio Covid-19 nei cantieri individuate dal Ministero della Salute, per tutta la durata dell'emergenza pandemica.

Si precisa che l'importo degli "Oneri di igiene e sicurezza specifici" non è soggetto ad alcun ribasso.

ARTICOLO 5 - CATEGORIE DEI LAVORI

I lavori sono così suddivisi ex art. 84 D.Lgs n° 50/2016 secondo la specificazione delle varie categorie:

Descrizione	categoria	prevalente (PRE) scorporabile (SCO)	Qualificazione obbligatoria	Importo categoria	Incidenza percentuale
Impianti interni elettrici, telefonici, radiotelefonici e televisivi	OS30	PRE	SI	€ 50.000,00	100,00%
totale complessivo lavori				€ 50.000,00	100,00%

Ai sensi dell'art. 23 c. 16 del Codice, l'importo a base di gara comprende i costi della **manodopera**.

La somma totale di cui al precedente riquadro indica l'**importo presunto complessivo** dei lavori che potrà cambiare, in fase esecutiva, per effetto di variazioni delle rispettive quantità nei limiti consentiti dalle vigenti disposizioni e ciò tanto in via assoluta che nelle rispettive proporzioni, senza che l'Appaltatore possa trarre argomenti per chiedere compensi non previsti dal presente Accordo Quadro, o prezzi diversi dall'elenco prezzi connesso al presente Accordo Quadro.

Ai fini del sistema di qualificazione per gli esecutori di lavori pubblici, i lavori sono classificati nella **categoria prevalente di opere OS30**.

Tutte le lavorazioni possono essere subappaltate, con le modalità indicate all'art. 31 del presente Capitolato.

ARTICOLO 6 - DURATA DELL'ACCORDO QUADRO

L'Accordo Quadro ha durata massima di **30 (trenta)** giorni naturali successivi e continui, o fino all'esaurimento dell'importo a base d'asta, decorrenti dalla data di consegna dei lavori.

Da questa stessa data, decorreranno tutti gli oneri e gli adempimenti a carico degli Appaltatori previsti dai documenti contrattuali.

L'esecuzione dei lavori sarà regolata dalle disposizioni contenute nel presente Capitolato, da quelle descritte negli Ordini di Lavoro e da quelle impartite dalla Direzione dei Lavori.

I lavori in corso allo scadere dell'Accordo Quadro dovranno essere ultimati proseguendo l'attività oltre alla data di scadenza.

Fatto salvo quanto sopra indicato, alla scadenza dell'Accordo Quadro, nelle more dell'espletamento di una nuova gara o dell'avvio dell'appalto di Facility Management e per un periodo **non superiore a 30 giorni**, l'aggiudicatario si impegna ad assicurare le proprie prestazioni in caso di necessità alle medesime condizioni stabilite nell'accordo sino alla data di subentro di un nuovo appalto di manutenzione e alla relativa consegna dei lavori.

ARTICOLO 7 - DOCUMENTI CHE FANNO PARTE DELL'ACCORDO QUADRO

Fanno parte integrante e sostanziale dell'Accordo Quadro:

- a) La Relazione generale;
- b) il presente Capitolato Speciale;
- c) il Capitolato Generale d'Appalto dei LL.PP. approvato con D.M. 19/04/2000 n°145 per quanto applicabile;
- d) l'elenco dei prezzi unitari costituito dal "Prezziario Regionale delle Opere Edili ed Impiantistiche" in vigore l'ultimo giorno utile per la presentazione delle offerte in sede di gara pubblicato dalla Regione Liguria, integrato, in subordine, dai Prezziari informativi dell'Edilizia – Impianti Tecnologici - Edizioni DEI – Tipografia del Genio Civile in vigore l'ultimo giorno utile per la presentazione delle offerte in sede di gara;
- e) l'elenco degli immobili compresi nell'Accordo Quadro e in disponibilità della Città Metropolitana di Genova (allegato A1);
- f) l'elenco degli impianti elettrici, speciali e fotovoltaici (allegato A2)
- g) il modello di ordine di lavoro ODL (allegato B);
- h) l'analisi dei nuovi prezzi (allegato C);
- i) l'elenco dei nuovi prezzi (allegato D);
- j) il modello di Rapporto di Lavoro RDL (allegato E);
- k) il Piano di sicurezza e di coordinamento (PSC)
- l) il Piano operativo di sicurezza generale (POSG) che dovrà essere redatto da ogni Aggiudicatario prima della consegna dei lavori;
- m) la lettera di invito;
- n) l'offerta presentata in sede di gara;

ARTICOLO 8 - CRITERI DI AFFIDAMENTO DEI LAVORI

La Stazione Appaltante stipula il presente Accordo Quadro ai sensi dell'art. 54, c. 3, del Codice con un solo operatore economico.

CAPO SECONDO - ESECUZIONE DEGLI ORDINI DI LAVORO

ARTICOLO 9 - MODALITÀ DI ESECUZIONE DEI LAVORI

In considerazione dell'attività della Stazione Appaltante i lavori dovranno essere eseguiti tenendo conto della destinazione d'uso degli immobili e/o edifici oggetto degli interventi. L'Impresa incaricata dovrà, quindi, prevedere:

- particolari accorgimenti tecnici per garantire la continuità delle attività istituzionali;
- la possibilità che gli interventi di manutenzione vengano eseguiti in più fasi;
- la possibilità di dover attendere la disponibilità dei locali.

L'Impresa ha l'obbligo di eseguire i lavori nel rispetto delle attività istituzionali e scolastiche che si svolgono nell'edificio e/o immobile interessato, ancorché ciò non risulti conveniente per l'Impresa stessa, la quale, in ogni caso, non avrà diritto ad alcun tipo di indennizzo e/o pretesa.

L'azione manutentiva deve esplicitarsi attraverso interventi sempre risolutivi, come evidenziati, oltre che dalle specifiche norme UNI, dalle norme delle guide:

- CEI 0-10 "Principi generali della manutenzione elettrica e delle procedure da seguire";
- CEI 64-8, CEI 11-27/1, CEI 11-48, CEI 31-30, CEI 31-52;
- CEI 0-14 "Linee guida di comportamento dei soggetti incaricati delle verifiche degli impianti di terra";
- CEI serie 64-50 "Raccomandazioni per le verifiche periodiche";
- CEI 31-87, CEI 31-88; CEI EN 60079 10/01/16;

Nello svolgimento di tale attività l'Appaltatore deve attenersi a quanto definito dalla normativa vigente; è inoltre compito dell'Appaltatore verificare e rispettare le eventuali norme regolamentari di emanazione locale inerenti alla materia.

ARTICOLO 10 - ORDINAZIONE DELLE OPERE

Il conferimento di ciascun lavoro, avverrà tramite disposizione scritta (Ordine di Lavoro ODL) il cui modello è allegato al presente Capitolato (*allegato B*) riportante:

- a) la data dell'Ordine ed il periodo di tempo in cui questo deve essere eseguito;
- b) il luogo di esecuzione dei lavori;
- c) la firma del Direttore dei Lavori o del Direttore Operativo di riferimento o di loro delegato in caso di assenza o impedimento;
- d) la descrizione sintetica dell'opera e le istruzioni relative all'esecuzione, previo accertamento da parte dell'Impresa della effettiva disponibilità dei locali o delle aree oggetto di intervento;
- e) la stima economica del valore dell'intervento;
- f) norme e disegni occorrenti per la regolare esecuzione delle opere stesse, ove necessario.

La disposizione scritta potrà essere consegnata a mano al rappresentante dell'Appaltatore, a tal scopo appositamente convocato, o inviata tramite e-mail all'indirizzo che lo stesso dovrà comunicare una volta aggiudicato l'Accordo Quadro.

Gli Ordini devono essere sottoscritti dall'Appaltatore o suo rappresentante, con o senza riserva od osservazioni, entro 24 ore, senza tuttavia che le eventuali contestazioni dell'Appaltatore pregiudichino l'esecutività dell'Ordine. **Qualora non vengano sottoscritti entro tali termini, gli Ordini saranno considerati tacitamente accettati dall'Appaltatore, che perderà ogni diritto a contestazioni o a iscrizioni di riserve nel contenuto e nel merito degli Ordini.**

Gli Ordini hanno esecutività immediata. L'Appaltatore è tenuto alla loro esecuzione nei modi e nei tempi prescritti. Gli Ordini non sono soggetti alla preliminare approvazione di preventivi di spesa da parte della Direzione dei Lavori.

L'affidatario dell'Ordine è comunque tenuto a presentare idonei preventivi ove richiesti dalla Direzione Lavori.

Relativamente alle eventuali contestazioni non risolte in via diretta tra Appaltatore e Direzione dei Lavori, sarà cura del Responsabile del Procedimento proporre una soluzione transattiva. Quanto sopra ferme restando le previsioni dalla vigente normativa in tema di contenzioso sulle opere pubbliche.

L'Appaltatore è tenuto a rilasciare, contestualmente alla fine del singolo intervento, tutte le certificazioni richieste dalla normativa vigente in relazione alla tipologia di intervento effettuato.

ARTICOLO 11 - TIPOLOGIA E TEMPI DI INTERVENTO

Gli interventi sono raggruppati in due categorie di priorità e devono essere effettuati secondo quanto di seguito specificato:

- **lavoro urgente o chiamata in reperibilità:** richiesto tramite comunicazione verbale, telefonica o tramite ODL ed iniziato **entro 2 (due) ore** dalla data ed ora della relativa comunicazione. Nei casi urgenti, nei quali la richiesta avviene per via telefonica o verbale, l'ODL viene comunque redatto dal Direttore dei Lavori non appena possibile, anche dopo l'avvio dei lavori;
- **lavoro ordinario:** affidato esclusivamente tramite ODL e, ove non altrimenti specificato dalla Direzione dei Lavori, iniziato entro le **48 (quarantotto) ore** dalla data del relativo Ordine.

I lavori affidati con le predette modalità saranno contabilizzati ad avvenuta ultimazione, che dovrà essere comunicata dall'Impresa alla Stazione Appaltante entro le successive 24 ore.

ARTICOLO 12 - CONDOTTA DEI LAVORI

L'Impresa incaricata deve organizzare ed eseguire i lavori in modo da poter realizzare un sistema di gestione delle attività di manutenzione che consenta il raggiungimento di economie di esercizio e garantisca i necessari ritorni in materia di qualità e sicurezza. L'Impresa, inoltre, dovrà risolvere ogni problema connesso agli interventi di manutenzione in modo che la Stazione Appaltante sia sollevata da ogni relativa incombenza e responsabilità.

Per l'esecuzione dei lavori l'Appaltatore dovrà seguire i migliori procedimenti prescritti dalla tecnica.

L'Appaltatore è tenuto a garantire nei vari ambienti il livello di illuminamento per cui l'impianto è stato costruito ovvero, in nuove realizzazioni, il livello medio richiesto dalla norma UNI EN 12464.

Eventuali sospensioni programmate dell'erogazione di energia elettrica devono essere richieste e autorizzate dal Direttore di Esecuzione del contratto (o da un suo delegato) e dal datore di lavoro dell'unità funzionale interessata.

L'Appaltatore dovrà attenersi agli Ordini che potrà impartire la Direzione Lavori ed in particolare intraprendere tutte le misure necessarie ad evitare, o contenere, disservizi al normale svolgimento delle attività svolte all'interno degli edifici interessati dai lavori; a tal proposito la pianificazione dei lavori e gli orari di attuazione dovranno essere di

norma preliminarmente concordati con la Direzione Lavori. È consentito all'Appaltatore concordare direttamente con i Responsabili delle attività scolastiche (Dirigente scolastico, DSGA...) o istituzionali, gli orari più adatti per lo svolgimento dei lavori, nell'ottica della limitazione del disagio all'utenza, con l'obbligo di informare il Direttore dei Lavori, il quale avrà comunque la facoltà di modificare tali accordi in base alle esigenze di servizio.

I lavori dovranno essere condotti impiegando un sufficiente numero di operai, con inquadramento ed esperienza proporzionati alle prestazioni richieste, e mezzi d'opera e attrezzature adeguate al tipo di intervento.

Non sarà riconosciuto all'Appaltatore l'impiego di attrezzature, dispositivi di protezione individuale e mezzi d'opera che fanno normalmente parte della dotazione minima di una squadra di lavoro. A titolo esemplificativo e non esaustivo, si intendono inclusi nella dotazione minima:

- a) DPI individuali generici secondo qualifica del personale (scarpe antinfortunistica, elmetto e occhiali protettivi, guanti antitaglio e antiperforazione, imbracatura, ecc...);
- b) Attrezzature e utensili di uso personale;
- c) Attrezzature e utensili di uso collettivo e generico (smerigliatrice angolare, trapano, martello demolitore, gruppo elettrogeno, ecc...);
- d) Autocarri, motocarri o furgoni per il trasporto delle attrezzature di cantiere e della squadra di lavoro;
- e) Cartelli indicativi di cantiere, cartelli informativi sulla sicurezza in cantiere;

Data la natura manutentiva dell'appalto, l'Appaltatore dovrà essere dotato di attrezzature idonee per il lavoro in quota entro 12 metri (trabatello e DPI specifici) e dovrà dimostrare la specifica formazione del personale per l'uso di tali attrezzature.

Con l'accettazione dell'ODL, l'Appaltatore conosce e accetta le condizioni del luogo in cui si svolgono i lavori previsti nello stesso e non può pretendere in riconoscimento di ulteriori somme per disagio, per trasporti o organizzazione del cantiere, se non preventivamente concordato con la Direzione dei Lavori o derivanti da indicazioni esplicitamente inserite nel Piano della Sicurezza e di Coordinamento.

L'Appaltatore è responsabile della disciplina del cantiere ed è obbligato ad osservare ed a fare osservare ai suoi operai le prescrizioni e gli ordini ricevuti. L'Appaltatore è in ogni caso ritenuto responsabile dei danni cagionati sia alla Città Metropolitana di Genova che a terzi.

Durante il periodo di esecuzione dei lavori l'Appaltatore è tenuto a garantire la presenza continua del capo cantiere e, inoltre, la presenza di un tecnico di propria fiducia ogni qualvolta ciò sia richiesto dalla Direzione Lavori.

L'esecuzione dei lavori dovrà anche tenere conto dell'eventuale contemporaneo svolgimento nell'immobile di opere affidate ad altre Imprese, con le quali l'Appaltatore s'impegna ad accordarsi per evitare reciproci intralci o interferenze pregiudizievoli al regolare andamento e alla buona riuscita delle opere. Sarà onere dell'Appaltatore predisporre per la parte di propria competenza il Documento Unico di Valutazione dei Rischi da Interferenza (DUVRI) qualora richiesto.

L'Appaltatore dovrà, prima dell'inizio dei lavori, provvedere all'esecuzione di opere provvisorie per limitare i disagi quali polvere, rumore, correnti d'aria, ecc. nonché eseguire quotidianamente la pulizia del cantiere e riconsegnare i locali puliti e perfettamente agibili al termine di qualsiasi lavoro. Queste attività ordinarie connesse all'attività di cantiere, non potranno dare luogo ad alcuna pretesa economica dell'Appaltatore, fatto salvo che derivino da specifiche indicazioni del PSC o da esplicita richiesta del Direttore dei Lavori in seguito a circostanze eccezionali.

In relazione ad esigenze derivanti dall'operare in uffici e/o istituti scolastici la Direzione Lavori potrà, senza che l'Appaltatore possa rifiutarsi o farne oggetto di richiesta di speciali compensi:

- disporre le modalità esecutive di un determinato lavoro in fasi separate;
- disporre interruzioni dei lavori durante la loro esecuzione;
- richiedere l'esecuzione dei lavori in fasce orarie specifiche al fine di limitare i disagi ad utenti ed operatori, anche nelle giornate festive, di sabato o in orario notturno.

Per l'esecuzione di lavori urgenti o in reperibilità verrà riconosciuto all'Appaltatore il costo derivante dal trasferimento della squadra di lavoro (solo costo della manodopera) dalla sede di lavoro al momento della segnalazione a quella di assegnazione. Nel caso di chiamata urgente al di fuori del normale orario di lavoro, verrà riconosciuto il costo della manodopera per il trasferimento dalla sede operativa dell'Appaltatore più vicina al cantiere di assegnazione.

Per l'esecuzione di lavori in orario notturno o festivo, solo se espressamente richiesto in forma scritta dalla Direzione dei Lavori, sarà corrisposto all'Appaltatore un compenso aggiuntivo come previsto dal CCNL di riferimento sul solo costo della manodopera al netto di utili e spese generali.

Ove lo ritenga opportuno, la Direzione Lavori potrà fissare un termine di ultimazione dei lavori relativamente al quale non saranno ammesse per nessuna causa protrazioni di sorta. L'Appaltatore dovrà organizzare i lavori in maniera da darli perfettamente compiuti entro il termine fissato dalla D.L.

Il mancato rispetto del termine di cui sopra darà luogo all'applicazione delle penali previste all'art. 42 del presente Capitolato.

Nell'esecuzione delle opere l'Appaltatore sarà sempre disponibile a recepire le direttive della Direzione Lavori, all'occorrenza dopo averle valutate in contraddittorio.

È fatto assoluto divieto all'Appaltatore di eseguire opere diverse da quelle contrattuali o da quelle richieste dalla Stazione Appaltante.

L'Appaltatore osserverà sotto la sua responsabilità tutte le prescrizioni di Polizia comunale, di regolamento edilizio, sia per permessi municipali, sia per opere di passaggio provvisorio, nonché di sicurezza o simili che fossero del caso, e ciò senza aver diritto ad alcun compenso aggiuntivo.

L'Impresa affidataria dovrà gestire gli Ordini di Lavoro con procedimenti che consentano, in qualunque momento, la loro precisa conoscenza, nello stato di avanzamento e nella consistenza delle opere.

ARTICOLO 13 - ULTIMAZIONE DEI LAVORI, PRESA IN CONSEGNA DELLE OPERE E COLLAUDO

Una volta ultimati i lavori che costituiscono oggetto dell'ODL, gli stessi saranno sottoposti all'accettazione della Direzione dei Lavori previo accertamento sommario della loro conformità a quanto previsto nei relativi Ordini di Lavoro.

Qualora in sede di accertamento sommario si evidenzino vizi e difformità di costruzione e/o di esecuzione, l'Impresa è tenuta ad eliminarli a sue spese entro il termine fissato e con le modalità prescritte dalla Direzione dei Lavori, fatti salvi il risarcimento dei danni eventualmente subiti dalla Stazione Appaltante e l'applicazione delle penali previste nel presente Capitolato ivi comprese quelle dovute al ritardo, computando in tal modo nei tempi complessivi dell'intervento anche quelli relativi all'eliminazione di dette difformità.

Contestualmente alla chiusura dei lavori regolarmente e correttamente eseguiti dall'Impresa e, comunque entro e non oltre cinque giorni dalla fine dell'esecuzione degli interventi, l'Impresa consegnerà alla Direzione dei Lavori il Rapporto di Lavoro (allegato E) che dovrà riportare:

- a) il numero e la data del relativo Ordine;

ESECUZIONE DEGLI ORDINI DI LAVORO

- b) la data di inizio dei lavori;
- c) il luogo di esecuzione dei lavori;
- d) la data di conclusione dell'intervento;
- e) le lavorazioni eseguite;
- f) la firma dell'Appaltatore;
- g) manodopera impiegata;
- h) materiali e mezzi d'opera utilizzati, riportandone i relativi codici del Prezziario utilizzato.

Tutte le opere che verranno eseguite dall'Appaltatore saranno assoggettate, cumulativamente al termine del periodo contrattuale, alla verifica di regolare esecuzione mediante procedura di collaudo in corso d'opera o di certificazione di regolare esecuzione, in base all'art. 102 del Codice e agli artt. 215 e segg. del DPR 5 ottobre 2010 n° 207 in quanto tuttora applicabili e alla normativa vigente eventualmente subentrata. L'Appaltatore dovrà prestarsi ad eseguire riparazioni che venissero prescritte tanto in sede di controllo dell'eseguito che in sede di collaudo, salvo all'Amministrazione il diritto di eseguirle d'ufficio a tutte spese dell'Appaltatore stesso, ove il medesimo non si prestasse.

Sarà scopo del collaudo la verifica di regolare esecuzione, oltre alla ricognizione del lodevole modo di realizzazione dell'ineccepibilità del materiale impiegato, anche il riconoscimento della natura e quantità delle opere e somministrazioni, onde escludere quelle che risultassero arbitrariamente eseguite dall'Appaltatore e non giustificate da regolare ordinazione fatta in precedenza alla stessa.

Per la procedura del collaudo definitivo saranno osservate le prescrizioni previste dalla normativa vigente in materia.

CAPO TERZO - CONDIZIONI GENERALI DELL'ACCORDO QUADRO

ARTICOLO 14 - OSSERVANZA DELLE NORME

Il presente Accordo Quadro è soggetto alla vigente legislazione in materia di lavori pubblici, che s'intende qui integralmente richiamata e nel seguito è denominata "legislazione".

Si fa particolare riferimento al Decreto Legislativo 50/2016 e successive modificazioni e integrazioni.

Il presente Accordo Quadro è inoltre disciplinato da:

- Regolamento sui lavori pubblici (D.P.R. 5 /10/2010, n° 207 e smi) ove applicabile;
- Capitolato Generale d'appalto dei lavori pubblici (D.M. LLPP 19/04/2000, n° 145) per le parti tuttora vigenti.

Per quanto non soggetto alla vigente legislazione e non disciplinato dal Capitolato Generale e/o dal Regolamento, le clausole dirette a regolare il rapporto tra la stazione appaltante e l'Appaltatore sono quelle contenute nel presente Capitolato.

L'Appaltatore si dovrà attenere alle Disposizioni in merito al Codice di Comportamento adottato con delibera n. 16 del 31.01.2014, che integra e specifica il "Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici a norma dell'art. 54 del D.lgs. n° 165/2001.

L'Appaltatore dovrà attenersi, personalmente e tramite il personale preposto, agli obblighi di condotta, per quanto compatibili, previsti dal Codice di comportamento adottati dalla Città Metropolitana di Genova, che viene consegnato in copia, e che il predetto Appaltatore dichiara di conoscere ed accettare. La violazione degli obblighi derivanti dal citato codice comporterà la risoluzione/decadenza del contratto/rapporto previa istruttoria e conclusione del procedimento in contraddittorio con l'Appaltatore.

Dovranno essere rispettate comunque altre norme pertinenti o vigenti seppur non espressamente citate.

Articolo 14.1 - Normativa tecnica di settore

Data la natura dei lavori, l'Appaltatore è tenuto al rispetto della normativa specifica di settore, al rispetto delle Regole tecniche e più in generale alla Regola dell'arte.

In particolare, si fa esplicito richiamo all'osservanza del Decreto del Ministro dello Sviluppo Economico 22 gennaio 2008 n. 37 "Norme in materia di installazione di impianti negli edifici" e successive modifiche e integrazioni, per gli interventi su impianti ricadenti nel campo di applicazione dello stesso Decreto.

A titolo esemplificativo ma non esaustivo, l'Appaltatore avrà l'obbligo dell'osservanza dei seguenti disposti:

per gli impianti elettrici e speciali:

- D.P.R. 462/2001 e s.m.i. "Dispositivi di protezione contro le scariche atmosferiche, gli impianti elettrici di messa a terra e gli impianti elettrici in luoghi con pericolo di esplosione collocati nei luoghi di lavoro";
- Legge 1 marzo 1968 .n 186. "Disposizioni concernenti la produzione di materiali e l'installazione di impianti elettrici";
- D.lgs. 19 maggio 2016, n. 86. Attuazione della direttiva 2014/35/UE concernente l'armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alla messa a disposizione sul mercato del materiale elettrico destinato ad essere adoperato entro taluni limiti di tensione.
- CEI 0-10 "Guida alla manutenzione degli impianti elettrici";

CONDIZIONI GENERALI DELL'ACCORDO QUADRO

- CEI 11-27:2021 “Lavori su impianti elettrici”;
- CEI EN 50110-1:2014 “Esercizio degli impianti elettrici”;
- CEI 64-50:2016-03 “Edilizia ad uso residenziale e terziario. Guida per l'integrazione degli impianti elettrici utilizzatori e per la predisposizione delle infrastrutture per gli impianti di comunicazioni e impianti elettronici negli edifici. Criteri generali”
- CEI 64-52:2019-10 “Edilizia ad uso residenziale e terziario. Guida per l'integrazione degli impianti elettrici utilizzatori e per la predisposizione delle infrastrutture per gli impianti di comunicazioni e impianti elettronici negli edifici. Criteri particolari per gli edifici scolastici”
- CEI 64-8:2021 “Impianti elettrici utilizzatori a tensione nominale non superiore a 1000 V in corrente alternata e a 1500 V in corrente continua”;
- Tabelle CEI-UNEL 35024/1 edizione 2020. “Cavi elettrici isolati con materiale elastomerico o termoplastico per tensioni nominali non superiori a 1000V in corrente alternata e a 1500V in corrente continua. Portate di corrente in regime permanente per posa in aria”;
- CEI EN 50849 (CEI 79-102) “Sistemi di allarme sonoro per applicazioni di emergenza”;
- EN 12445 “Cancelli e porte motorizzate”;
- EN 12453 “Sicurezza nell'uso di cancelli e porte motorizzate”;
- Norma UNI EN 1838. “Applicazione dell'illuminotecnica - Illuminazione di emergenza”;
- Norma UNI 12464-1. “Luce e illuminazione - Illuminazione dei posti di lavoro - Parte 1: Posti di lavoro in interni”;

per gli impianti fotovoltaici:

- CEI EN 62446-1:2019 (CEI 82-56) “Sistemi fotovoltaici (FV) – Prescrizioni per le prove, la documentazione e la manutenzione – Parte 1: Sistemi fotovoltaici collegati alla rete elettrica – Documentazione, prove di accettazione e verifica ispettiva”;
- CEI EN IEC 62688:2019 (CEI 82-78) “Qualificazione per la sicurezza dei moduli e degli assiemi fotovoltaici a concentrazione solare (CPV)”

Inoltre, si rimanda a tutto quanto previsto dalle norme tecniche UNI - CTI, UNI - CIG, UNI – CEI per i specifici ambiti di applicazione previsti nel presente Accordo Quadro

In materia di Prevenzione Incendi, si richiama l'osservanza del D.P.R. 151/2011 e s.m.i. (Attività soggette ai controlli dei Vigili del Fuoco);

Tutte le attività connesse ai servizi di manutenzione dovranno essere eseguite, oltre che secondo le prescrizioni del presente Capitolato, anche secondo le buone regole dell'arte.

ARTICOLO 15 - ONERI E OBBLIGHI GENERALI A CARICO DELL'APPALTATORE

Senza che l'Appaltatore possa rifiutarsi o farne oggetto di richiesta di speciali compensi, saranno a esclusivo carico dell'Appaltatore, con espressa manleva per il Committente da ogni eventuale pretesa, domanda e/o responsabilità anche rispetto a fornitori o terzi, gli oneri ed obblighi seguenti:

- le spese per la costituzione del domicilio presso i lavori;
- il compenso per il proprio rappresentante;
- il compenso per il direttore tecnico del cantiere;
- il compenso o le competenze dei professionisti, dei consulenti tecnici o meno da lui nominati;
- la formazione e mantenimento del cantiere attrezzato in relazione all'entità dell'opera con tutti i più moderni perfezionati impianti per assicurare la perfetta esecuzione di tutte le opere da costruire ed il normale ed ininterrotto svolgimento dei lavori;
- tutte ed indistintamente le pratiche presso Amministrazioni ed Enti per permessi, licenze, concessioni, autorizzazioni e quant'altro, che si rendesse necessario ottenere a qualsiasi titolo per la regolare esecuzione dei lavori. In particolare l'Appaltatore dovrà provvedere sia a individuare tempestivamente quali permessi, licenze, concessioni e autorizzazioni devono essere ottenute, sia a produrre tutta la necessaria documentazione tecnico-amministrativa, anche in vece e per conto della Stazione Appaltante, necessaria per il loro rilascio. Il pagamento degli oneri economici relativi alle predette pratiche autorizzative sarà a carico della Stazione Appaltante qualora trattasi di permessi, licenze, concessioni, autorizzazioni di opere a carattere definitivo utilizzate anche a fine cantiere dalla Committente. Saranno invece a carico dell'Appaltatore tutti gli oneri economici (p. es. le spese per licenze, autorizzazioni, permessi, tasse, diritti, indennità, canoni, cauzioni, ecc) relativi a tutte quelle opere di tipo provvisoriale e/o di presidio (p. es. occupazioni temporanee di suoli pubblici o privati, uso di discariche, interruzioni provvisorie di pubblici servizi, attraversamenti, cautelamenti, trasporti speciali, ecc.), che si rendessero necessarie durante l'intera durata del cantiere fino a ultimazione delle opere;
- le spese per installare, mantenere, per eventualmente spostare il cantiere e per movimentarlo nonché per illuminarlo ed approvvigionare e stoccare i materiali presso il cantiere stesso;
- le spese per il carico, trasporto e scarico dei materiali, delle forniture e dei mezzi d'opera ed il collocamento a deposito od in opera con le opportune cautele atte ad evitare danni od infortuni, per trasporti sia esterni che interni, e le spese dei tiri in opera e dei mezzi d'opera utilizzati per queste operazioni;
- l'installazione di tabelle e/o cartelli di avviso e dei punti luce di segnalazione in numero sufficiente, sia di giorno che di notte, nonché l'esecuzione di tutti provvedimenti che la Direzione dei lavori o il Coordinatore per l'esecuzione dei lavori riterrà indispensabili per garantire la sicurezza delle persone, dei veicoli e la continuità del traffico. Le tabelle ed i segnali luminosi saranno conformi alle disposizioni del Testo Unico delle Norme del Codice della Strada e del Regolamento di esecuzione;
- le spese per vigilanza e guardia del cantiere, diurna e notturna, anche festiva, nel rispetto dei provvedimenti antimafia, e per la custodia di tutti i materiali, impianti, mezzi d'opera e delle opere eseguite o in corso di esecuzione, fino a collaudo ultimato, e, se richiesto nell'Ordine di Lavoro, mediante persone provviste di qualifica di guardia particolare giurata (art. 22 L. 646/1982). La vigilanza dovrà essere estesa anche ai periodi di sospensione ed al periodo intercorrente tra l'ultimazione dei lavori ed il collaudo, salvo l'anticipata consegna delle opere all'Amministrazione Appaltante e per le opere consegnate;
- la pulizia generale della zona interessata dai lavori, a conclusione di ogni fase e ad ultimazione finale;

- la pulizia continua del cantiere e degli ambienti circostanti ad esso, qualora la sporcizia sia derivante dal cantiere;
- le spese per provvedere alla fornitura di tutte le strumentazioni, materiali, personale esperto per traccamenti, rilievi, misurazioni, saggi, picchettazioni e personale di fatica ecc., relativi alle operazioni di consegna, verifiche in corso d'opera, contabilità e collaudo dei lavori, che il Direttore dei Lavori riterrà opportuni;
- l'esecuzione e la riproduzione di grafici, disegni ed allegati vari relativi alle opere in esecuzione;
- l'esecuzione e la riproduzione di grafici e disegni "as built" alla fine lavori, se richiesti, che rappresentino ciò che è stato effettivamente eseguito sugli impianti;
- la conservazione ed il ripristino delle vie, dei passaggi e dei servizi, pubblici o privati, che venissero interrotti per l'esecuzione dei lavori, provvedendosi a proprie spese con opportune opere provvisorie;
- le spese per l'uso e la manutenzione di strade di servizio, di ponteggi, passerelle e scalette, di mezzi d'opera, di sollevamento e di quanto altro necessario anche per l'uso di Imprese che eseguano per conto diretto dell'Amministrazione opere non comprese nel presente appalto;
- l'autorizzazione al libero accesso alla Direzione Lavori ed al personale di assistenza e sorveglianza, in qualsiasi momento, nei cantieri di lavoro o di produzione dei materiali, per le prove, i controlli, le misure e le verifiche previsti dal presente Capitolato;
- l'esecuzione di analisi, verifiche e assaggi, comprese le relative spese, che venissero in ogni tempo ordinati dalla Direzione Lavori o dal collaudatore o imposte dalle norme in vigore, presso laboratori ufficiali o Imprese specializzate di fiducia dell'Amministrazione appaltante, sui materiali e forniture da impiegare od impiegati o sulle opere, nelle lavorazioni in correlazione a quanto prescritto circa l'accettazione dei materiali stessi od a quanto prescritto nella normativa o modalità di esecuzione;
- l'esecuzione e le relative spese di tutte le prove in sito o di laboratorio necessarie allo smaltimento dei materiali di risulta di rifiuti ordinari, speciali o alla bonifica di aree e manufatti compresi nel cantiere ai sensi di quanto stabilito dalle norme in materia o di quanto richiesto dagli organi ed enti competenti;
- tutte le imposte e tasse, anche se stabilite posteriormente alla stipulazione dell'Accordo Quadro, sia ordinarie che straordinarie, presenti e future, nonché ogni qualsiasi altra spesa conseguente ed accessoria, anche se non espressamente qui indicata, inerenti agli atti che occorrono per la gestione degli appalti;
- le spese per la verifica del piano di sicurezza e di coordinamento elaborato dalla Stazione Appaltante e per la redazione del piano operativo di sicurezza per quanto attiene alle proprie scelte autonome e responsabilità nell'organizzazione del cantiere;
- le dichiarazioni di conformità per tutte le categorie impiantistiche previste dal citato provvedimento;
- le spese per l'approntamento di tutte le opere, i cartelli di segnalazione e le cautele necessarie a prevenire gli infortuni sul lavoro ed a garantire la vita e l'incolumità del personale dipendente dall'Appaltatore, di eventuali sub-Appaltatori e fornitori e del relativo personale dipendente, e del personale di direzione, sorveglianza e collaudo incaricato dall'Amministrazione, giuste le norme in materia di sicurezza del lavoro, che qui si intendono integralmente riportate;
- le spese per la periodica visita medica e la prevenzione del personale dalle malattie tipiche delle mansioni svolte o tipiche della località in cui si svolgono i lavori;
- la redazione della dichiarazione di conformità degli impianti realizzati, di cui al Decreto Ministero Sviluppo Economico 22 gennaio 2008 n° 37 (G.U. 12-3-2008, n° 61) e s.m.i., con la relazione e gli allegati ivi previsti, nonché, il Piano di manutenzione di ciascun impianto, costituito dal Manuale d'uso per la gestione e la

conservazione a cura dell'utente, dal Manuale di manutenzione e dal Programma di manutenzione entrambi destinati agli operatori e tecnici del settore, così come previsti dalla vigente normativa in relazione alle categorie impiantistiche dell'opera;

- le spese per tutte le operazioni di taratura, messa a punto e collaudo degli impianti tecnologici così come descritti nelle parti del presente Capitolato relativo alle opere impiantistiche;
- le spese per la conservazione, la custodia la manutenzione ordinaria e straordinaria di tutte le opere fino alla presa in consegna da parte dell'Amministrazione;
- le spese per le provvidenze atte ad evitare il verificarsi di danni alle opere, alle persone e alle cose durante l'esecuzione dei lavori;
- la riparazione o il rifacimento delle opere relative ad eventuali danni diretti, indiretti e conseguenti che in dipendenza dell'esecuzione dei lavori venissero arrecati a proprietà pubbliche o private o alle persone, sollevando con ciò l'Amministrazione, la Direzione dei lavori ed il personale di sorveglianza da qualsiasi responsabilità;
- le spese per canoni e diritti di brevetto di invenzione e di diritti d'autore, nel caso i dispositivi messi in opera o i disegni impiegati ne siano gravati, ai sensi della L. 633/1941 e del R.D. 1127/1939;
- le spese per l'applicazione integrale del presente Capitolato anche da parte degli eventuali subappaltatori nei confronti dei rispettivi loro dipendenti.

L'Appaltatore dovrà inoltre, su specifico ordine da parte della Direzione dei Lavori, eseguire tutti i sopralluoghi richiesti senza che possa rifiutarsi o farne oggetto di richiesta di compenso. Per questo motivo e in riferimento a questa casistica, sono ammissibili Ordini di Lavoro a titolo non oneroso.

Articolo 15.1 - Assistenza al controllo degli enti pubblici e organismi di certificazione notificati ai sensi del D.P.R. 462 del 22/10/2001

È obbligo dell'Appaltatore fornire i mezzi e gli aiuti indispensabili, con la presenza e l'eventuale opera di personale qualificato allo scopo di effettuare tutte le prove, le manovre e le misurazioni richieste, perché siano eseguite le verifiche periodiche e/o straordinarie dell'impianto da parte di funzionari degli Enti Pubblici preposti e/o degli Organismi di Certificazione notificati ai sensi D.P.R. 462 del 22/10/2001 e s.m.i., relativi agli impianti elettrici di messa a terra e ai dispositivi di protezione contro le scariche atmosferiche, quando ne abbia avuto preavviso, anche telefonico dall'Ufficio di Esecuzione del Contratto.

L'Appaltatore si impegna quindi a prestare servizio di assistenza e sorveglianza in modo da garantire il regolare funzionamento degli impianti.

Nel caso l'Ente Verificatore emettesse verbale con esito positivo ma con prescrizioni, l'Ufficio di Esecuzione del Contratto procederà ad avviare una commessa per l'ottemperanza di quanto prescritto, che potrà essere di manutenzione riparativa o di manutenzione migliorativa, di ripristino e di riqualificazione; l'Appaltatore dovrà attivarsi per risolvere le problematiche emerse entro i tempi stabiliti

ARTICOLO 16 - OBBLIGHI DELL'IMPRESA IN MATERIA DI SICUREZZA

Fermi tutti gli obblighi previsti dalle norme vigenti in materia di sicurezza, l'Appaltatore è tenuto a:

- coordinarsi con il Responsabile dell'Attività interessata dai lavori, per il tramite della Direzione dei Lavori, per concordare i tempi e le modalità di esecuzione dei lavori e per cooperare all'attuazione delle misure di prevenzione e protezione dei rischi sul lavoro;

CONDIZIONI GENERALI DELL'ACCORDO QUADRO

- scambiare, ove necessario, le informazioni con il Responsabile e l'R.S.P.P. dell'Attività interessata dai lavori, per il tramite della Direzione dei Lavori, al fine di eliminare i rischi connessi alle interferenze con le diverse attività lavorative e per avere un reciproco scambio di informazioni in merito ai rischi lavorativi specifici, al fine di porre in atto tutte le misure di prevenzione e protezione idonee, ivi compresa la scelta dei dispositivi di protezione individuale, quando necessari;
- fornire al Responsabile dell'Attività interessata dai lavori, per il tramite della Direzione dei Lavori, informazioni in merito ad eventuali rischi specifici ed entrare nel dettaglio dello specifico intervento;
- portare a conoscenza dei propri dipendenti i rischi connessi all'esecuzione dei lavori, eventualmente provvedendo alla specifica formazione e informazione in materia;
- disporre ed esigere che i propri dipendenti siano dotati ed usino tutti i Dispositivi di Protezione Individuale (DPI) appropriati ai rischi connessi alle lavorazioni eseguite;
- curare che tutte le attrezzature ed i mezzi d'opera siano efficienti e conformi alle prescrizioni di legge;
- richiedere, per il tramite della Direzione dei Lavori, l'autorizzazione del Responsabile dell'Attività interessata dai lavori prima di effettuare interventi che potrebbero comportare la disattivazione degli impianti generali;
- attenersi alle norme che saranno emanate dalla Direzione dei Lavori nell'intento di arrecare il minimo disturbo o intralcio al regolare funzionamento degli ambienti eventualmente interessati dai lavori, anche se ciò comporti l'esecuzione degli stessi a gradi, limitando l'attività lavorativa ad alcuni ambienti e con sospensione durante alcune ore della giornata, od obblighi il personale dell'Impresa a percorsi più lunghi e disagiati;
- osservare le norme derivanti dalle vigenti disposizioni normative in materia di assicurazione degli operai contro gli infortuni sul lavoro, di disoccupazione involontaria, di invalidità e di vecchiaia, e le altre disposizioni vigenti in materia o che potranno essere emanate nel corso dell'appalto;
- adottare, nell'esecuzione di tutti i lavori, i procedimenti e le cautele di qualsiasi genere, atti a garantire l'incolumità degli operai, delle altre persone addette ai lavori e dei terzi, nonché per evitare danni ai beni pubblici e privati, osservando le disposizioni contenute nel D.Lgs. 81/08, e successive modifiche ed integrazioni;
- utilizzare, per i lavori oggetto dell'appalto, personale munito di idonea qualificazione professionale e a conoscenza di tecniche adeguate alle esigenze proprie di ogni specifico lavoro e tali, comunque, da garantire il corretto e regolare funzionamento degli impianti e delle apparecchiature che sarà chiamato a gestire e a utilizzare.

Prima dell'inizio dei lavori relativi a ciascun intervento, ove se ne ravvisi la necessità o su esplicita richiesta della Direzione dei Lavori o del Coordinatore per l'esecuzione, l'Appaltatore redige e consegna alla Stazione Appaltante:

- eventuali proposte integrative del piano di sicurezza e di coordinamento relative allo specifico appalto;
- un allegato al piano operativo di sicurezza per quanto attiene alle proprie scelte autonome e relative responsabilità nell'organizzazione del cantiere e nell'esecuzione dei lavori specifici, da considerare come piano complementare di dettaglio del piano operativo di sicurezza generale (POSG) consegnato alla stipula dell'Accordo Quadro.

L'Appaltatore è tenuto a curare il coordinamento di tutte le Imprese subappaltatrici operanti in cantiere al fine di rendere gli specifici piani operativi di sicurezza (POS) prodotti dai singoli subappaltatori compatibili fra loro e coerenti con il piano generale presentato dall'Appaltatore (POSG).

Gli allegati al POSG e i vari POS redatti dai subappaltatori dovranno essere sottoposti a verifica di idoneità da parte del Coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione. In mancanza di detta idoneità l'Impresa non potrà entrare in cantiere.

Le gravi o ripetute violazioni dei piani medesimi da parte dell'Appaltatore, previa formale costituzione in mora dell'interessato, costituiscono causa di risoluzione dell'Accordo Quadro. Nell'installazione e nella gestione del cantiere l'Appaltatore si dovrà attenere alle norme in materia di sicurezza sul lavoro nonché alle norme vigenti relative alla omologazione, alla revisione annuale ed ai requisiti di sicurezza di tutti i mezzi d'opera e delle attrezzature di cantiere.

Prima dell'inizio dei lavori l'Appaltatore dovrà informare ed addestrare i propri dipendenti su tutte le norme di legge, contrattuali e sulle misure che verranno assunte in adempimento a quanto sopra.

Egli è tenuto a vigilare affinché i propri dipendenti, come pure i subappaltatori ed i terzi presenti nel cantiere, si attengano scrupolosamente all'addestramento ricevuto ed in generale osservino le norme di legge, contrattuali e quelle specifiche che egli abbia stabilito.

L'Appaltatore ha l'obbligo di dare completa attuazione alle indicazioni contenute nel presente capitolato, nei documenti ivi richiamati e a tutte le richieste del Coordinatore della Sicurezza in fase di Esecuzione dei lavori (CSE); pertanto ad esso compete, con le conseguenti responsabilità:

- richiedere tempestivamente al CSE, disposizioni per quanto a suo giudizio risulti omesso, inesatto o discordante nel piano di sicurezza;
- redigere e consegnare al Committente, ovvero al Direttore dei Lavori ed al CSE, le eventuali proposte integrative del PSC nel caso in cui tali modifiche assicurino un maggior grado di sicurezza;
- nominare il Capo Cantiere e comunicarlo al Committente, ovvero al Direttore dei Lavori, al Coordinatore per la sicurezza in fase di progettazione (CSP) ed al CSE;
- comunicare al Committente, ovvero al Direttore dei Lavori, al CSP e al CSE, il nominativo del Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione (RSPP);
- promuovere ed istituire nel cantiere, un sistema gestionale permanente ed organico diretto alla individuazione, valutazione, riduzione e controllo costante dei rischi per la sicurezza e la salute dei dipendenti e dei terzi operanti nell'ambito dell'Impresa;
- promuovere le attività di prevenzione, in coerenza a principi e misure predeterminati;
- promuovere un programma di informazione e formazione dei lavoratori, individuando i momenti di consultazione dei dipendenti e dei loro rappresentanti;
- mantenere in efficienza i servizi logistici di cantiere (uffici, mensa, spogliatoi, servizi igienici, docce, ecc.);
- assicurare il mantenimento del cantiere in condizioni ordinate e di soddisfacente salubrità, la più idonea ubicazione delle postazioni di lavoro, le più idonee condizioni di movimentazione dei materiali, il controllo e la manutenzione di ogni impianto che possa determinare situazioni di pericolo per la sicurezza e la salute dei lavoratori, la più idonea sistemazione delle aree di stoccaggio e di deposito;
- assicurare il tempestivo approntamento in cantiere delle infrastrutture logistiche, delle attrezzature, degli apprestamenti e delle procedure esecutive previste dai piani di sicurezza, ovvero richieste dal Coordinatore in fase di esecuzione dei lavori;
- disporre in cantiere di idonee e qualificate maestranze, adeguatamente formate, in funzione delle necessità delle singole fasi lavorative, segnalando al Coordinatore per l'esecuzione dei lavori l'eventuale personale tecnico ed amministrativo alle sue dipendenze destinato a coadiuvarlo;

- rilasciare dichiarazione di aver provveduto alle assistenze, assicurazioni e previdenze dei lavoratori presenti in cantiere, secondo le norme di legge e dei contratti collettivi di lavoro;
- rilasciare dichiarazione al Committente di aver sottoposto tutti i lavoratori presenti in cantiere a sorveglianza sanitaria, secondo quanto previsto dalla normativa vigente e/o qualora le condizioni di lavoro lo richiedano;
- fornire alle Imprese subappaltatrici ed ai lavoratori autonomi presenti in cantiere adeguata documentazione, informazione e supporto tecnico-organizzativo, le informazioni relative ai rischi derivanti dalle condizioni ambientali nelle immediate vicinanze del cantiere, dalle condizioni logistiche all'interno del cantiere, dalle lavorazioni da eseguire, dall'interferenza con altre Imprese e le informazioni relative all'utilizzo di infrastrutture, attrezzature, apprestamenti, macchinari e dispositivi di protezione collettiva e individuale;
- organizzare il servizio di pronto soccorso, antincendio ed evacuazione dei lavoratori in funzione delle caratteristiche morfologiche, tecniche e procedurali del cantiere oggetto del presente appalto;
- dotare tutte le maestranze che operano in cantiere di cartellino identificativo in materiale plastico resistente all'usura riportante la foto, il nominativo, la data ed il luogo di nascita, la Impresa di appartenenza e la firma del Direttore di cantiere. Detto cartellino dovrà essere sempre portato in modo visibile da ciascun operatore. Copia di tutti i cartellini dovrà essere archiviata presso gli uffici di cantiere dell'Appaltatore unitamente alla copia del libro matricola di ciascuna Impresa presente;
- fornire al Committente o al responsabile dei lavori i nominativi di tutte le Imprese e dei lavoratori autonomi ai quali intende affidarsi per l'esecuzione di particolari lavorazioni, previa verifica della loro idoneità tecnico-professionale.

L'Appaltatore è in ogni caso responsabile dei danni cagionati dall'inosservanza e trasgressione delle prescrizioni tecniche e delle norme di vigilanza e di sicurezza, disposte dalle leggi e dai regolamenti vigenti.

Nello svolgere tali obblighi, l'Appaltatore deve instaurare un corretto ed efficace sistema di comunicazione con il Committente, ovvero con il Direttore dei lavori, con i Coordinatori per la sicurezza e tutti i lavoratori a lui subordinati.

ARTICOLO 17 - GESTIONE ELEMENTI TECNICI CONTENENTI AMIANTO

La Stazione Appaltante metterà a disposizione dell'Appaltatore la documentazione del Censimento amianto e i suoi periodici aggiornamenti.

L'Appaltatore dovrà informare e formare il suo personale che si troverà ad operare negli immobili dove è presente amianto, affinché siano adottate tutte le cautele previste dalle norme.

È a carico dell'Appaltatore la verifica della presenza e l'eventuale ripristino della segnaletica obbligatoria per la segnalazione della presenza amianto.

Articolo 17.1 - Rinvenimento di amianto

L'Appaltatore, prima di intraprendere lavori di demolizione o di manutenzione, dovrà adottare ogni misura necessaria ad individuare la presenza di materiali a potenziale contenuto d'amianto (Titolo IX, capo III, sezione II, art. 248, comma 1, del decreto legislativo 9 aprile 2008 n. 81).

Nel caso in cui venga ravvisata la presenza di amianto, trovano applicazione le norme contenute nel Titolo IX, capo III, del d.lgs 81/2008 e s.m.i., e l'Appaltatore dovrà effettuare apposita ed immediata segnalazione all'Ufficio di gestione dell'esecuzione del contratto, qualora istituito, e al Responsabile Amianto della Stazione Appaltante.

Il Responsabile del procedimento e/o il Direttore dell'esecuzione del contratto, potranno richiedere all'Appaltatore appositi sopralluoghi, relazioni tecniche esplicative, fotografie, analisi chimiche dei materiali, proposte progettuali per la risoluzione del problema.

Qualora si rendano necessari i lavori di demolizione o di rimozione dell'amianto o di materiale contenente amianto il Committente procederà ad affidare gli stessi ad imprese in possesso dei requisiti prescritti dall'art. 212 del D.Lgs. 152/2006 (iscrizione all'Albo nazionale dei gestori ambientali).

ARTICOLO 18 - PROTEZIONE DELL'AMBIENTE

L'Appaltatore è tenuto, nello svolgimento delle attività, al rigoroso rispetto della normativa nazionale e regionale in materia di protezione dell'ambiente, con particolare riferimento al Decreto 11 ottobre 2017 del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare recante "Criteri ambientali minimi (CAM) per l'affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici".

Dovrà tra l'altro, in particolare:

- limitare al massimo e tenere sotto controllo l'uso di sostanze pericolose o tossico-nocive;
- rispettare la normativa vigente;
- evitare le dispersioni di prodotti o residui liquidi, quali ad esempio, lubrificanti, prodotti chimici per la pulizia o usati come additivi, residui di lavaggi, etc.;
- raccogliere in maniera differenziata e classificata tutti gli scarti e residui provenienti dalle operazioni di manutenzione, assicurando la pulizia dell'ambiente in cui ha operato;
- provvedendo quindi all'asporto ed al conferimento degli stessi a centri di raccolta appropriati, con le modalità prescritte o opportune;
- provvedere all'asporto e conferimento in maniera appropriata di componenti di apparecchi dismessi da rottamare;
- per quanto riguarda lo smaltimento dei materiali di scavo (inerti e materiali terrosi), provenienti dai cantieri oggetto dell'Accordo Quadro, l'Appaltatore dovrà provvedere a conferirli per lo smaltimento presso apposite discariche specializzate;
- adottare tutte le misure atte a limitare le emissioni in atmosfera.

L'Appaltatore quindi si impegna, sollevando la Stazione Appaltante da ogni responsabilità, ad effettuare, a sua cura e spese, lo smaltimento dei rifiuti e dei materiali di risulta nel rispetto più ampio delle normative vigenti in materia di smaltimento dei rifiuti civili ed industriali.

A tal proposito si fa obbligo all'Appaltatore di produrre la documentazione che indichi la destinazione finale del trasporto e attesti che il trasporto e lo smaltimento dei rifiuti sia stato affidato a Impresa in possesso delle necessarie autorizzazioni.

ARTICOLO 19 - RESPONSABILITÀ DELL'APPALTATORE

L'Appaltatore esegue i lavori sotto la propria ed esclusiva responsabilità, assumendone tutte le conseguenze nei confronti della Città Metropolitana di Genova e di terzi.

Tali responsabilità saranno assunte dall'Appaltatore nella persona del suo legale rappresentante con la sottoscrizione dell'Accordo Quadro, sollevando l'Amministrazione dalle succitate responsabilità.

L'Appaltatore è obbligato ad adottare, nell'esecuzione di tutti i lavori, ogni procedimento ed ogni cautela necessari a garantire la vita e l'incolumità degli operai, delle persone addette ai lavori stessi e dei terzi, nonché ad evitare qualsiasi danno agli impianti e ai beni pubblici o privati.

L'Appaltatore è responsabile dei danni derivanti da negligenza, imprudenza, imperizia, inosservanza di prescrizioni di leggi o regolamenti o direttive impartite dalla Direzione dei Lavori, arrecati, per fatto proprio o dei propri dipendenti o da persone da essa chiamate in luogo per qualsiasi motivo, sia al proprio personale ed a quello di altre Imprese od a terzi comunque presenti, sia a cose proprie o di altre Imprese o comunque pertinenti agli edifici ed ai loro Impianti, a attrezzature ed arredi, esonerando espressamente da ogni responsabilità l'Amministrazione e i suoi dipendenti preposti al controllo ed alla vigilanza sulle attività del presente Accordo Quadro.

L'Appaltatore assume piena e diretta responsabilità, durante l'esecuzione delle mansioni conferitegli in esecuzione dell'Accordo Quadro cui accede il presente Capitolato, di eventuali disservizi che occorranza sui fabbricati e pertinenze degli stessi (impianti, infrastrutture, attrezzature, etc.) di proprietà della Città Metropolitana di Genova o ad esse comunque in uso a qualsiasi titolo.

L'Appaltatore, se non preventivamente concordato, è inoltre responsabile dell'interruzione (anche parziale) di qualsiasi tipo di attività esercitata dalla Stazione Appaltante causata da attività connesse all'esecuzione degli appalti riportabili al presente Accordo Quadro.

L'Ente Appaltante si riserva la facoltà di rivalersi sull'Appaltatore per eventuali danni anche a terzi occorsi a seguito dei disservizi sopra indicati.

La responsabilità dell'Appaltatore si estende ai danni, a persone e cose, che potessero verificarsi per il mancato tempestivo intervento in casi di emergenza.

Anche in caso di risoluzione dell'Accordo Quadro dichiarata ai sensi dei successivi articoli, l'Appaltatore è tenuto al risarcimento di tutti i danni di cui sopra, senza eccezione alcuna.

Qualora, per la riparazione dei danni in questione si rendessero necessarie opere complementari (ad esempio opere murarie o di rifinitura, trasporti di materiali o spostamento di persone), anche tali opere ed i materiali occorrenti saranno a carico dell'Appaltatore.

La responsabilità sarà a carico dell'Appaltatore anche dopo l'emissione del certificato di ultimazione dei lavori, ove si avessero a manifestare guasti o difetti per causa imputabile a cattiva esecuzione e ad impiego di materiale non corrispondente alle prescrizioni.

ARTICOLO 20 - CAUZIONE DEFINITIVA

La cauzione definitiva, sotto forma di garanzia fideiussoria, è determinata ai sensi dall'art. 103 c. 1 del Codice, con l'applicazione eventuale delle riduzioni previste dall'articolo 93, c. 7.

La garanzia definitiva deve essere prestata al momento della sottoscrizione dell'Accordo Quadro mediante polizza bancaria o assicurativa, emessa da Istituto autorizzato, con durata non inferiore a sei mesi oltre il termine previsto per la fine dell'Accordo Quadro; essa è presentata in originale alla Stazione Appaltante.

Si precisa che in mancanza della cauzione o nel caso di presentazione di cauzione non conforme alle richieste dalla Stazione Appaltante non si procederà alla stipulazione dell'Accordo Quadro.

La garanzia definitiva dovrà prevedere:

- la rinuncia all'eccezione di cui all'articolo 1957, c. 2, del Codice Civile;
- l'operatività della garanzia medesima entro quindici giorni a semplice richiesta scritta della Stazione Appaltante;

- l'espressa rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale.

La cauzione copre gli oneri per il mancato o inesatto adempimento e cessa di avere effetto solo alla data di emissione del certificato di regolare esecuzione.

Essa potrà essere progressivamente svincolata con le modalità previste dall'art. 103 c. 5 del Codice.

La Stazione Appaltante può avvalersi della cauzione definitiva, parzialmente o totalmente, per le spese dei lavori da eseguirsi d'ufficio, nonché per il rimborso delle maggiori somme pagate durante l'Accordo Quadro in confronto ai risultati della liquidazione finale; l'incameramento della cauzione avviene con atto unilaterale dell'Amministrazione senza necessità di dichiarazione giudiziale, fermo restando il diritto dell'Appaltatore di proporre azione innanzi l'Autorità Giudiziaria ordinaria.

La cauzione è tempestivamente reintegrata qualora, in corso d'opera, sia stata incamerata, parzialmente o totalmente, dall'Amministrazione; in caso di variazioni all'Accordo Quadro per effetto di successivi Atti di Sottomissione, la medesima garanzia può essere ridotta in caso di riduzione degli importi contrattuali, mentre non è integrata in caso di aumento degli stessi importi fino alla concorrenza di un quinto dell'importo originario.

ARTICOLO 21 - ASSICURAZIONE A CARICO DELL'IMPRESA

La Stazione Appaltante richiede il possesso di una adeguata copertura assicurativa, per tutta la durata dell'Accordo Quadro, a garanzia di responsabilità civile per danni a terzi nell'esecuzione delle prestazioni contrattuali. Resta ferma l'intera responsabilità dell'Appaltatore anche per danni eventualmente non coperti dalla predetta copertura assicurativa ovvero per danni eccedenti i massimali assicurati.

L'Appaltatore assume in proprio ogni responsabilità per qualsiasi danno causato a persone o beni, sia propri e/o di terzi, in dipendenza di omissioni, negligenze o altre inadempienze relative all'esecuzione delle prestazioni contrattuali ad esso riferibili, anche se eseguite da parte di terzi.

Il subappalto non comporta alcuna modificazione agli obblighi e agli oneri dell'Appaltatore che rimane unico e solo responsabile nei confronti del Committente delle prestazioni subappaltate.

L'Appaltatore è obbligato a stipulare apposita polizza assicurativa RC, a copertura dei rischi derivanti dall'esecuzione del contratto, prestata da Compagnia assicuratrice ammesse ad operare nel territorio italiano ai sensi del Regolamento IVASS.

La copertura assicurativa dovrà fare espresso riferimento all'oggetto, alle prestazioni oggetto del contratto e alle sedi di svolgimento del servizio.

Nel caso in cui l'Appaltatore sia un raggruppamento di imprese RTI, le coperture assicurative dovranno essere presentate con unica polizza, valida ed efficace per tutte le imprese associate, restando la facoltà di indicare in polizza nominativamente le imprese costituenti il RTI e la relativa attività da esse svolte all'interno dello stesso.

L'Appaltatore durante l'esecuzione del contratto deve costituire e consegnare al committente le seguenti garanzie definitive:

1) almeno 5 giorni prima della consegna del servizio, la polizza di assicurazione per danni di esecuzione e responsabilità civile verso terzi, ai sensi dell'art. 103 comma 7 del D.Lgs 50/2016, con le seguenti caratteristiche

- Committente: Città Metropolitana di Genova;
- Assicurato: Città Metropolitana di Genova/Impresa

CONDIZIONI GENERALI DELL'ACCORDO QUADRO

- Effetto e scadenza: la copertura assicurativa decorre dalla data di consegna del servizio e cessa all'emissione del certificato di verifica di conformità oppure del certificato di regolare esecuzione, o comunque decorsi 12 mesi dalla fine del servizio;
- Scoperti e/o franchigie: a carico dell'affidatario;
- Sono ammesse co-assicurazioni solo se solidali tra le società assicuratrici;
- Deve essere prevista la presente deroga alla decadenza della copertura assicurativa: è previsto che, qualora nei locali dove sono eseguiti i lavori vi sia l'uso anticipato degli stessi o delle attrezzature, questo sia ammesso senza che decada la copertura assicurativa;
- Non è consentito il cumulo con polizza RC già in essere;
- In caso di varianti, le stesse devono essere comunicate alla compagnia assicuratrice a cura dell'impresa che dovrà presentare apposita polizza o appendice integrativa alla polizza originaria in base alle indicazioni della direzione lavori.
- Il maggior premio derivante dalla modifica dei tempi di esecuzione, da variazioni economiche o altro, dovrà essere pagato dall'impresa o dedotto dalle cauzioni d'appalto.
- Copertura assicurativa in manutenzione per i 24 mesi successivi alla data di emissione del certificato di verifica di conformità o del certificato di regolare esecuzione che tenga indenne la stazione appaltante da tutti i rischi connessi all'utilizzo delle lavorazioni in garanzia o agli interventi per la loro eventuale sostituzione o rifacimento.

Gli importi delle somme assicurate dovranno essere i seguenti:

- | | | |
|---------------------------|----------------------|----------------|
| a) Opere: | Importo contrattuale | (IVA compresa) |
| b) Opere preesistenti: | Euro 200.000 | (IVA compresa) |
| c) Demolizioni: | Euro 50.000 | (IVA compresa) |
| d) Responsabilità Civile: | Euro 500.000 | |

Per l'Accordo Quadro in questione, la polizza dovrà essere integrata con le seguenti condizioni particolari:

- e) Danni consequenziali e da interruzione di esercizio totali o parziali di attività industriali, commerciali, agricole o di servizio con un limite minimo assicurato pari al 10% del massimale.

La polizza di responsabilità civile deve prevedere esplicitamente l'indicazione che tra le "persone" si intendono compresi i rappresentanti della Stazione Appaltante autorizzati all'accesso al cantiere, della Direzione dei Lavori, dei Coordinatori per la Sicurezza e dei Collaudatori in corso d'opera.

- 2) alla data di emissione del certificato di regolare esecuzione, la polizza assicurativa di cui sopra è sostituita da una polizza che tenga indenne il Committente da tutti i rischi connessi all'utilizzo delle lavorazioni in garanzia o agli interventi per la loro eventuale sostituzione o rifacimento.
- 3) una garanzia fideiussoria bancaria o assicurativa di importo pari all'anticipazione concessa dal Committente, maggiorato del tasso di interesse legale applicato al periodo di recupero dell'anticipazione stessa, ai sensi dell'art. 35 comma 18 del D.Lgs. 50/2016;
- 4) una cauzione o una garanzia fideiussoria bancaria o assicurativa pari all'importo della rata di saldo, maggiorato del tasso di interesse legale applicato per il periodo intercorrente tra la data di emissione del certificato di collaudo dei lavori e l'assunzione del carattere di definitività dei medesimi, ai sensi dell'art. 103 comma 6 del D.Lgs. 50/2016;

Resta ferma l'intera responsabilità dell'Appaltatore anche per danni coperti o non coperti e/o per danni eccedenti i massimali assicurati dalle polizze.

CAPO QUARTO - CONDIZIONI PARTICOLARI DELL'ACCORDO QUADRO

ARTICOLO 22 - RAPPRESENTANTE DELL'APPALTATORE

L'Appaltatore individuerà un proprio dipendente quale Rappresentante delegato a tenere i rapporti con l'Amministrazione.

Tale soggetto dovrà avere adeguate conoscenze tecniche nonché piena conoscenza della documentazione dell'Accordo Quadro e dovrà essere munito dei poteri necessari per la gestione degli interventi oggetto dello stesso Accordo Quadro.

Il nominativo del Rappresentante dovrà essere comunicato all'atto dell'avvio del servizio e, in caso di sua sostituzione o assenza, dovrà essere data tempestiva comunicazione del nominativo del sostituto.

Il rappresentante dell'Appaltatore dovrà di preferenza essere il Direttore Tecnico dell'Impresa o tecnico dipendente della stessa, purché in possesso delle idonee e necessarie competenze e comunque dotato di procura speciale idonea a rappresentare l'Appaltatore.

Il Rappresentante dell'Appaltatore dovrà fornire, oltre alla propria generalità e inquadramento nell'organico dell'Impresa, il proprio recapito telefonico (compreso quello del cellulare), il recapito email, la propria qualifica, titolo di studio e abilitazioni professionali.

Sono nominati dall'Appaltatore i propri Tecnici Reperibili, con funzioni di delegati del Rappresentante dell'Appaltatore, in numero massimo di uno per turno di reperibilità che, in caso di irreperibilità del Rappresentante stesso, ne svolgeranno tutte le mansioni e funzioni, e ne assumeranno tutte le responsabilità.

ARTICOLO 23 - PERSONALE DELL'APPALTATORE

Tutto il personale utilizzato dovrà essere alle dipendenze e/o sotto la diretta ed esclusiva vigilanza dell'Appaltatore e dovrà, altresì, essere idoneo a svolgere le mansioni alle quali è adibito. Le figure previste nell'organico dovranno essere tali, in qualifica e quantità, da coprire tutte le prestazioni connesse all'espletamento dei servizi di cui all'Accordo Quadro.

Entro la consegna dei lavori dell'Accordo Quadro l'Impresa aggiudicataria dovrà comunicare in forma scritta l'elenco nominativo del personale che sarà utilizzato negli interventi di manutenzione, compresi i soci lavoratori, se trattasi di società cooperativa, con la indicazione degli estremi, per ciascuno di essi, di un documento di riconoscimento in corso di validità legale.

L'Impresa dovrà esibire ad ogni richiesta della Stazione Appaltante il libro matricola, il libro paga ed il registro infortuni previsto dalla vigente normativa.

L'Appaltatore dovrà notificare per iscritto, durante il periodo di vigenza dell'Accordo Quadro i dati relativi alla immatricolazione di ogni nuovo dipendente assunto.

Entro la consegna dei lavori dell'Accordo Quadro, l'Imprese deve, inoltre, provvedere a nominare o, ove già designati, a comunicare a questo Ente Appaltante:

- il Rappresentante dell'Appaltatore;
- Il Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione RSPP;
- Il Medico Competente;
- Il Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza RLS;
- il Datore di Lavoro;

- gli eventuali Dirigenti o Preposti delegati in materia di sicurezza;
- gli Addetti alla gestione delle emergenze;
- gli Addetti alle squadre di primo soccorso;
- gli Addetti alla prevenzione e lotta agli incendi;
- i Tecnici reperibili, specificandone il turno di reperibilità.

Qualora si verifichi in qualsiasi momento della durata dell'Accordo Quadro un avvicendamento a tali figure, l'Impresa avrà obbligo di comunicarlo alla Stazione Appaltante entro 5 giorni.

Si precisa che il personale dell'Appaltatore dovrà presentarsi sul luogo di lavoro munito di apposita tessera di riconoscimento corredata di fotografia, contenente le generalità del lavoratore e l'indicazione del datore di lavoro, ex art. 18, c. 1, lett u) D.Lgs. 81/2008, il tutto ben visibile ed immediatamente identificabile.

L'Appaltatore si obbliga inoltre, entro 2 (due) giorni dall'avvenuta comunicazione scritta da parte dell'Amministrazione, ad allontanare dai cantieri e a non utilizzare la manodopera che non presenta, a giudizio della Direzione dei Lavori, le capacità professionali o la diligenza adatte a garantire il rispetto degli accordi contrattuali, provvedendo all'immediata sostituzione della stessa. L'eventuale sostituzione di personale da parte dell'Appaltatore, non comporta alcun onere aggiuntivo per l'Amministrazione.

Negli eventuali lavori eseguiti in economia, nei quali cioè la liquidazione è fatta in base a ore giornaliere della manodopera, l'Appaltatore è responsabile della diligenza e della capacità del personale dipendente, del suo rendimento sul lavoro, della sua esatta osservanza dell'orario stabilito, nonché della buona esecuzione dei lavori.

Nei riguardi del proprio personale l'Appaltatore dovrà provvedere, a sue complete cure e spese, alle assicurazioni sociali (infortuni sul lavoro, malattia, invalidità e vecchiaia, disoccupazione, ecc.) ed a ogni altra assicurazione e contributo di legge o contrattuale.

Il personale dipendente dell'Appaltatore dovrà tuttavia essere completamente sottoposto alle norme disciplinari, igieniche e di Ordine interno stabilite dall'Amministrazione.

Ogni più ampia responsabilità in caso di infortunio ricadrà sull'Appaltatore restando sollevata la Stazione Appaltante nonché il personale preposto alla DL, dalla sorveglianza dei lavori e dei cantieri.

ARTICOLO 24 - REPERIBILITÀ DELL'APPALTATORE

ORARIO DI LAVORO DEGLI UFFICI

L'orario di lavoro durante il quale si dovranno effettuare gli interventi è il seguente:

- da lunedì a venerdì dalle 8,00 alle 17,00
- il sabato mattina dalle 8,00 alle 13,00

Durante l'orario di lavoro dovrà sempre essere garantita un'adeguata presenza di personale, anche al sabato mattina, in grado di far fronte alle richieste o al programma dei lavori.

Fuori dall'orario di lavoro sarà attivo un trasferimento di chiamata al personale di turno reperibile.

SERVIZIO DI SEGNALAZIONE GUASTI - REPERIBILITÀ

Durante l'orario di lavoro i referenti operativi dell'Appaltatore dovranno essere reperibili su telefono cellulare, i cui numeri telefonici dovranno essere comunicati al Responsabile del Procedimento.

È previsto che, al di fuori dell'orario normale di lavoro, festivi compresi, operi un servizio di reperibilità, da attivarsi al momento della consegna dei beni, per interventi urgenti sui beni immobili inclusi nell'Accordo Quadro.

Tali interventi potranno riguardare tutte le esigenze che sorgeranno fuori del normale orario di lavoro e non preventivamente programmabili, comprese le situazioni di possibile pericolo o danni alle proprietà del Committente; nel caso, questi interventi sono comunque di sola "eliminazione del pericolo o del danno incombente".

Al di fuori dell'orario di lavoro e nei festivi, a seguito di richiesta di intervento l'Appaltatore dovrà provvedere immediatamente mediante l'invio del tecnico operativo di servizio per verificare la situazione in essere e l'eventuale necessità di intervento della squadra. L'Appaltatore dovrà avvisare il Responsabile del Procedimento o suo delegato sull'evolversi della situazione in corso.

L'Appaltatore ha l'obbligo di organizzare una struttura tale da garantire che ogni intervento in reperibilità richiesto dal Responsabile del procedimento, o persone da questo delegate, sui beni oggetto del presente Accordo Quadro, venga iniziato **entro due ore** dalla richiesta di intervento.

A tal scopo l'Appaltatore dovrà fornire:

- un numero telefonico attivo 24 ore su 24, 7 giorni su 7, per tutto il periodo di durata dell'Accordo Quadro, a cui segnalare la necessità di interventi in urgenza e ordinari.
- un indirizzo email per comunicazioni e a cui inviare gli ODL che l'Appaltatore dovrà visionare costantemente nell'orario di lavoro.

In caso di cambiamento dei numeri di telefono e indirizzi email sarà onere dell'Appaltatore comunicare tempestivamente i nuovi numeri.

Il servizio di reperibilità potrà essere organizzato tramite ufficio chiamate oppure con chiamata diretta al Rappresentante dell'Appaltatore o al Tecnico reperibile

Le tempistiche di intervento di cui all'art. 11 si calcolano a partire dalla segnalazione verbale, telefonica o email ai soggetti in reperibilità o all'apposito ufficio chiamate dell'Appaltatore.

L'onere per il servizio di reperibilità e il relativo sopralluogo del Tecnico, nonché di tutte le spese accessorie e di viaggio deve intendersi compreso nell'Accordo Quadro e a carico esclusivo dell'Appaltatore.

ARTICOLO 25 - OBBLIGHI SPECIALI ORGANIZZATIVI DELL'APPALTATORE

L'Appaltatore è tenuto a possedere una organizzazione aziendale tale da:

- poter affrontare diversi cantieri contemporaneamente, per un totale di **almeno 5 (cinque) Ordini contemporanei** con le modalità indicate nell'articolo 10 e di tutte le professionalità e la manodopera necessarie e disponendo per essi di tutte le attrezzature;
- disporre di tutte le attrezzature da utilizzarsi nei cantieri che dovranno essere permanentemente dislocate nel territorio di operatività della Città Metropolitana di Genova;
- disporre di un magazzino coperto contenente i materiali più frequentemente utilizzati nelle opere di cui all'art. 2. Tale magazzino dovrà avere una superficie adeguata, dovrà essere sufficientemente rifornito e dovrà essere dislocato nel territorio di operatività della Città Metropolitana di Genova;
- disporre di un ufficio tecnico interno o specificatamente convenzionato dotato di tutte le necessarie professionalità tali da fornire consulenza all'Appaltatore nell'ambito degli Appalti ad esso affidati in relazione alle competenti categorie (con riferimento a quelle della Legge 2 marzo 1949, n. 143 e smi);

L'ufficio tecnico dovrà disporre al suo interno di tutte le attrezzature necessarie ad eseguire rilievi e indagini tecniche, di quelle utili a produrre gli elaborati e i modelli relativi a tutte le categorie di interventi previste dall'Accordo Quadro, con specifico riferimento agli schemi costruttivi e agli elaborati *as-built*; l'ufficio tecnico deve avere nel proprio organico almeno:

- a) un ingegnere iscritto all'Albo;
- essere dotato di sede operativa dislocata nel territorio di operatività della Città Metropolitana di Genova o in mancanza di essa di istituire, prima della sottoscrizione dell'Accordo Quadro, sede operativa nel territorio di operatività dell'Amministrazione;

In mancanza di un qualsiasi requisito richiesto dal presente articolo al momento dell'aggiudicazione definitiva è facoltà della Stazione Appaltante non procedere alla stipula dell'Accordo Quadro. Qualora fosse accertato che i requisiti di cui sopra venissero a mancare durante i lavori dell'Accordo Quadro, è facoltà della Stazione Appaltante procedere alla risoluzione unilaterale dell'Accordo.

CAPO QUINTO - DISCIPLINA DEGLI INTERVENTI

ARTICOLO 26 - MATERIALI IN GENERE E LORO ACCETTAZIONE

Si applicano le disposizioni di cui agli articoli 16, 17 e 18 del Capitolato Generale e l'articolo 167 del Regolamento.

L'Appaltatore dovrà inoltre rispettare tutte le Norme tecniche di prodotto applicabili nello specifico settore.

I materiali in genere occorrenti per l'esecuzione delle opere dovranno essere, ad insindacabile giudizio della Direzione Lavori, riconosciuti della migliore qualità e specie e rispondere ai requisiti indicati nel Capitolato Speciale tipo per appalti di lavori predisposto dal Servizio Tecnico centrale del Ministero dei LL.PP. nonché essere conformi alle Direttive CEE (ad esempio la direttiva 2014/35/UE "Direttiva Bassa Tensione"), riportando obbligatoriamente l'indicazione del Marchio CE.

Tutte le forniture dovranno essere nuove di fabbrica o, in ogni caso, di primo impiego ed omogenee per marca, tipo e modello con quelle già installate ed in uso e in caso contrario, facilmente reperibili sul mercato e standardizzati.

L'Appaltatore dovrà sottoporre di volta in volta alla Direzione Lavori i campioni dei materiali e delle forniture che intende impiegare, corredati di scheda tecnica e dei documenti attestanti la loro provenienza effettiva e le caratteristiche prestazionali. Qualora la Direzione Lavori rifiuti una qualsiasi provvista di materiali o forniture in quanto non adatta all'impiego, l'Appaltatore deve sostituirla con altra che corrisponda alle caratteristiche volute; i materiali rifiutati devono essere allontanati immediatamente dal cantiere a cura e a spese dello stesso Appaltatore.

L'accettazione dei materiali da parte della Direzione Lavori non esenta l'Appaltatore dalla totale responsabilità della riuscita delle opere, anche per quanto può dipendere dai materiali stessi.

Durante l'esecuzione dei lavori, la Direzione dei Lavori si riserva la facoltà di prelevare, in contraddittorio con l'Impresa esecutrice dei lavori, campioni dei materiali impiegati da installare o già in opera, che verranno inviati ad un Laboratorio Ufficiale di Analisi per ulteriori accertamenti sull'idoneità dei materiali impiegati.

La Stazione Appaltante si riserva la possibilità di fornire eventuali materiali per l'esecuzione dei lavori senza che l'Appaltatore possa rifiutarsi o farne oggetto di richiesta di speciali compensi.

ARTICOLO 27 - IMPIANTI TELEFONICI

Si fa presente che le attività di manutenzione ordinaria e straordinaria relative agli impianti telefonici prevedono interventi di riconfigurazione di centraline telefoniche sia analogiche che VoIP di diversa tipologia e costruttore.

A titolo esemplificativo e non esaustivo si riportano alcune tipologie e costruttori di apparecchiature che l'Appaltatore dovrà essere in grado di mantenere e riparare: Alcatel (es. 4200), Avaia, Selta (es. key 10, key 20, key 40, SAM), Samsung (8/16).

ARTICOLO 28 - IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE

L'Appaltatore è tenuto a garantire nei vari ambienti il livello di illuminamento per cui l'impianto è stato costruito ovvero, in nuove realizzazioni, il livello medio richiesto dalla norma UNI EN 12464.

La sostituzione di corpi illuminanti dovrà avvenire con elementi di tipologia e aspetto simili a quelli esistenti, nel rispetto della norma sopra citata. In caso di difformità dovrà essere richiesta indicazione alla Direzione Lavori.

ARTICOLO 29 - VERIFICHE NEL CORSO DI ESECUZIONE DEI LAVORI

È a carico dell'Appaltatore provvedere con la necessaria tempestività, di propria iniziativa o, in difetto, per richiesta della Direzione dei Lavori, alla preventiva campionatura di componenti, materiali, e accessori.

La campionatura sarà accompagnata dalla documentazione tecnica atta a individuarne caratteristiche e prestazioni e la loro conformità alle norme di approvvigionamento, ai fini dell'approvazione, prima dell'inizio della fornitura, da parte della Direzione dei Lavori.

Eventuali campioni e relative documentazioni, accertati e controfirmati dalla Direzione dei Lavori e dall'Appaltatore, devono essere conservati a cura e spese dell'Appaltatore nel luogo indicato dalla Direzione dei Lavori. I principali componenti di cui effettuare campionature saranno, a titolo esemplificativo ma non esaustivo, profilati metallici, componenti con caratteristiche di reazione al fuoco, apparecchiature ed impianti e loro componenti.

Sugli impianti saranno eseguite in corso d'opera attività di verifica, controllo e prove intese ad accertare che:

- la fornitura dei materiali e/o dei componenti, sia dal punto di vista quantitativo sia da quello qualitativo, corrisponda alle prescrizioni contrattuali;
- il montaggio delle varie parti sia accuratamente eseguito;
- il perfetto funzionamento di ogni singolo organo, dispositivo ed apparecchio.

Tutti gli oneri per le verifiche e le prove per gli impianti oggetto dell'appalto, sono a carico dell'Appaltatore, ed in particolare:

- la fornitura, al Direttore dei Lavori e al Collaudatore, di strumenti e materiali necessari per rilievi, determinazione di quote, misurazioni, tracciamenti, prove di carico e/o di qualificazione su terreni, su strutture in fondazione e in elevazione;
- la messa a disposizione di fornitori di servizi muniti di certificazione UNI EN ISO 9003 per l'esecuzione di controlli, misure, prove e/o verifiche;
- la messa a disposizione di personale d'aiuto e della mano d'opera occorrente, fino al termine delle operazioni di verifica e prova.

Ogni impianto dovrà risultare collaudabile a norma delle leggi e/o dei regolamenti tecnici di settore.

L'esito favorevole delle verifiche non esonera l'Appaltatore dai propri obblighi e dalle proprie responsabilità; pertanto qualora, sia successivamente all'effettuazione delle verifiche stesse sia in sede di collaudo e fino allo scadere della garanzia, venga accertata la non corrispondenza dei materiali alle prescrizioni contrattuali, l'Appaltatore dovrà procedere a sua cura e spese alla sostituzione dei materiali medesimi, all'effettuazione delle verifiche e delle prove, alla rimessa in pristino di quanto dovuto rimuovere o manomettere per eseguire le sostituzioni e le modifiche; l'Appaltatore sarà obbligato al risarcimento degli eventuali danni.

La Direzione dei Lavori, ove trovi da eccepire in ordine a tali risultati perché non conformi alle prescrizioni del presente Capitolato, non emetterà il certificato di ultimazione dei lavori fin quando non avrà accertato, facendone esplicita dichiarazione nel verbale stesso, che da parte dell'Appaltatore siano state eseguite tutte le modifiche, aggiunte, riparazioni e sostituzioni necessarie.

ARTICOLO 30 - DOCUMENTAZIONE FINALE

Entro 15 gg dall'ultimazione dei lavori realizzati, per le manutenzioni straordinarie e in ogni caso ove risulti necessaria o sia esplicitamente richiesta dalla Direzione dei Lavori, l'Appaltatore dovrà consegnare al Direttore dei Lavori una documentazione tecnica aggiornata "*as-built*" comprendente almeno:

Per gli impianti:

- planimetrie in scala non inferiore a 1:100 con la chiara rappresentazione di tutti gli impianti, di tutte le linee cavo e di tutte le canalizzazioni, comprese eventuali parti esistenti che si integrino con i lavori in oggetto;

- schemi unifilari di impianto e di quadro;
- le Dichiarazioni di Conformità degli impianti alla regola dell'arte (DICO) per gli interventi rientranti nel campo di applicazione del D.M. 22 gennaio 2008 n° 37 e s.m.i., complete di tutti gli allegati obbligatori e necessari;
- cataloghi tecnici illustrativi di tutte le apparecchiature e materiali impiegati;
- manuali d'uso e manutenzione di tutte le apparecchiature e materiali impiegati, e di tutti gli impianti realizzati;
- aggiornamento del piano di manutenzione dell'opera;

Tutti gli elaborati grafici dovranno essere realizzati con sistema CAD compatibile tecnicamente con quello utilizzato dalla Stazione Appaltante secondo quanto indicato dal Direttore dei Lavori, e forniti una copia su supporto informatico e due copie cartacee. L'onere di quanto sopra è a carico dell'Appaltatore e s'intende compreso nei prezzi offerti; l'Appaltatore dovrà quindi tenere conto dell'onere aggiuntivo dei suddetti adempimenti.

ARTICOLO 31 - SUBAPPALTO

Al fine di subappaltare lavori o parti di opere relative agli appalti ordinati nell'ambito dell'Accordo Quadro è facoltà dell'Appaltatore qualificare preventivamente i propri subappaltatori per poi comunicare, in occasione di ciascun ODL, quali fra essi parteciperanno alle lavorazioni relative allo specifico intervento. È fatto obbligo all'Appaltatore di inviare alla Stazione Appaltante tutta la documentazione integrativa necessaria al subappalto, qualora quella prodotta preventivamente non sia sufficiente ai sensi della normativa sugli appalti pubblici, di quella sulla tracciabilità dei flussi finanziari e della sicurezza nei luoghi di lavoro.

L'affidamento in subappalto o a cottimo è sottoposto alle condizioni indicate all'art. 105 del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e s.m.i., ad eccezione dei limiti stabiliti ai commi 2 e 14 che, a seguito delle sentenze della Corte di Giustizia Europea C-63/18 del 26/09/2019 e C-402/18 del 27/11/2019, non trovano applicazione.

Restano fermi gli ulteriori limiti alla subappaltabilità contenuti nella vigente normativa (con particolare riferimento all'art. 105 c. 5 del Codice, che recita: *"Per le opere di cui all'articolo 89, comma 11 [dello stesso Codice, vale a dire "lavori o componenti di notevole contenuto tecnologico o di rilevante complessità tecnica, quali strutture, impianti e opere speciali" ovvero le c.d. categorie SIOS, elencate all'art. 1 c. 2 del DM Infrastrutture n° 248 del 10/11/2016], e fermi restando i limiti previsti dal medesimo comma, l'eventuale subappalto non può superare il trenta per cento dell'importo delle opere e non può essere, senza ragioni obiettive, suddiviso"*).

Il subappalto risulta sottoposto, fra l'altro, alle disposizioni di seguito elencate:

- a) che il concorrente all'atto dell'offerta in sede di gara per l'Accordo Quadro, abbia indicato i lavori o le parti di opere che intende subappaltare o concedere in cottimo;
- b) che l'Appaltatore provveda al deposito del contratto di subappalto presso la Stazione appaltante almeno 20 (venti) giorni prima della data di effettivo inizio dell'esecuzione delle relative lavorazioni, il contratto deve indicare i prezzi unitari praticati (con un ribasso non superiore al 20% rispetto ai prezzi di aggiudicazione) e le lavorazioni oggetto del subcontratto; il contratto dovrà, inoltre, riportare la seguente clausola, come indicato nella Determinazione AVCP del 18/11/2010, n° 8: *"L'Impresa, in qualità di subcontraente dell'Impresa aggiudicatrice, nell'ambito dell'Accordo Quadro sottoscritto con la Città Metropolitana di Genova", identificato con il CIG n° ... / CUP n° ..., assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della L. 136/2010 e ss.mm.ii. e si impegna a dare immediata comunicazione alla Città Metropolitana di Genova e alla Prefettura della provincia di Genova della notizia dell'inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria"*;

DISCIPLINA DEGLI INTERVENTI

- c) che al momento del deposito del contratto di subappalto presso la Stazione appaltante l'Appaltatore trasmetta altresì la certificazione attestante il possesso da parte del subappaltatore dei requisiti di cui alla lettera d) del presente articolo;
- d) che il subappaltatore sia in possesso dei requisiti previsti dalla normativa vigente in materia di qualificazione delle Imprese, ovvero disponga dei requisiti specifici previsti nella presente disciplina del rapporto con particolare riguardo alle abilitazioni professionali e tecniche per operare nell'ambito di impianti che richiedano tali attestazioni (impianti, serramenti, restauro).
- e) che non sussista, nei confronti dell'affidatario del subappalto o del cottimo alcuno dei divieti previsti dell'art. 10 della L. n° 575/1965 e successive modificazioni.

L'Appaltatore ha l'obbligo:

- 1) di provvedere alla trasmissione, prima dell'inizio dei lavori ed in seguito periodicamente:
 - a. della documentazione previdenziale, assistenziale ed antinfortunistica;
 - b. del piano delle misure per garantire la sicurezza fisica dei lavoratori di cui al D. Lgs. 9/4/2008 n° 81 – Testo Unico sulla Salute e Sicurezza sul Lavoro (POS).

Tale piano deve essere a disposizione delle autorità preposte alle verifiche ispettive di controllo del cantiere e trasmesso all'Amministrazione, prima dell'inizio dei lavori.

L'Appaltatore è tenuto a curare l'aggiornamento ed il coordinamento degli specifici piani redatti dai subappaltatori, affinché gli stessi siano compatibili tra loro e coerenti con il piano dell'Impresa principale. Nell'ipotesi di associazione temporanea d'Impresa e di consorzio, detto obbligo incombe all'Impresa mandataria o designata quale Capogruppo.

Il Direttore di cantiere è responsabile del rispetto del piano da parte di tutte le Imprese impegnate nell'esecuzione dei lavori;

- 2) di provvedere alla trasmissione della copia delle fatture quietanzate relative ai pagamenti via via corrisposti ai subappaltatori o ai cottimisti con l'indicazione delle ritenute di garanzia, entro 20 giorni dalla data di ciascun pagamento effettuato dall'Amministrazione all'Impresa Appaltatrice; il mancato adempimento determinerà una detrazione del 20% sui pagamenti in acconto, se i lavori sono in corso di esecuzione, ovvero alla sospensione del pagamento del saldo, se i lavori sono ultimati, destinando le somme così accantonate a garanzia dell'adempimento degli obblighi di cui sopra;
- 3) di indicare nei cartelli esposti all'esterno del cantiere, limitatamente a quelli oggetto di concessione edilizia o dichiarazione di inizio attività i nominativi dei subappaltatori;
- 4) di trasmettere all'Amministrazione copia dei versamenti contributivi previdenziali, assicurativi e di quelli dovuti agli organi paritetici dei subappaltatori.

Nei casi in cui il subappaltatore sia una microimpresa o una piccola impresa, il Committente corrisponderà direttamente allo stesso subappaltatore l'importo dovuto per le prestazioni eseguite, come previsto dall'art. 105 comma 13 del D.Lgs. 50/2016.

L'Appaltatore è comunque responsabile in solido con il subappaltatore all'osservanza del trattamento economico e normativo stabilito dai Contratti Nazionali e territoriali vigenti nei confronti dei dipendenti per le prestazioni rese nell'ambito del subappalto.

Nel caso di pagamento diretto al subappaltatore, qualora il Committente accerti l'inadempimento o il ritardo dello stesso rispetto agli obblighi contributivi e retributivi riferiti al personale impiegato, sono disposte le trattenute e pagamenti in via sostitutiva previsti dalla normativa vigente di cui all'articolo 30, commi 5 e 6 del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50

L'Appaltatore, contestualmente alla richiesta di autorizzazione al subappalto, al fine di permettere l'accertamento dei requisiti dei suindicati punti d) ed e), dovrà presentare:

- il certificato di iscrizione alla C.C.I.A.A. relativo al subappaltatore recante il nulla osta antimafia ed
- eventualmente l'abilitazione al Decreto 22/01/2008 n°37 (ex L. 05/03/1990 n° 46).

Le Imprese subappaltatrici saranno tenute a stipulare apposite polizze R.C.T. valevoli dalla data di inizio dei rispettivi lavori all'avvenuto rilascio del certificato di regolare esecuzione. fermi restando gli obblighi derivanti dal Decreto 22/01/2008 n° 37 (ex L. 05/03/1990 n. 46).

In caso di inadempienza a quanto sopra prescritto l'Appaltatore sarà comunque ritenuto unico ed esclusivo responsabile, in qualsiasi sede, di ogni e qualunque incidente, disgrazia, infortunio potesse capitare a terzi a causa degli impianti suddetti.

In ogni caso l'Impresa Appaltatrice resta l'unica responsabile, nei confronti dell'Amministrazione, anche dell'esecuzione di impianti o lavori speciali oggetto dell'appalto stesso.

La presentazione delle domande di subappalto e la relativa documentazione sono regolate dalle procedure all'uopo predisposte dalla Stazione Appaltante.

ARTICOLO 32 - VARIAZIONI DEI LAVORI

L'Ente Appaltante si riserva la più ampia facoltà di apportare nell'esecuzione dei lavori, quando questi non risultino ultimati, tutte quelle varianti che riterranno opportuno far eseguire per la buona riuscita dell'intervento stesso.

Ulteriori indicazioni in corso d'opera, potranno essere fornite dalla Direzione Lavori, anche tramite disegni di particolari esecutivi, al fine dell'esatta interpretazione delle necessità relative all'intervento, senza che l'Appaltatore possa trarne motivo per avanzare pretese di compensi ed indennizzi, di qualsiasi natura e specie, non stabiliti dal presente capitolato.

La semplice precisazione esecutiva di particolari costruttivi e decorativi in corso d'opera, a completamento di quanto contenuto negli elaborati di progetto, ove richiesta all'Appaltatore (progetto di cantierizzazione) per conseguire l'esecuzione a regola d'arte cui è obbligato, o determinata dalla Direzione dei Lavori, non potrà considerarsi variante, e non potrà in alcun modo essere addotta a giustificazione di ritardi o indennizzi da parte dell'Appaltatore.

La Direzione Lavori, inoltre, avrà la facoltà di ordinare, a suo insindacabile giudizio, varianti alle modalità esecutive, accelerazioni o rallentamenti di singole opere, spostamenti temporanei di attività, senza che la Impresa Appaltatrice possa per questi motivi richiedere maggiori compensi o proroghe al termine di ultimazione dei lavori.

L'Appaltatore si impegna inoltre, a non avanzare richiesta di compensi ed indennizzi di qualsivoglia natura o specie, oltre l'applicazione, per i lavori effettivamente eseguiti, di quelli previsti nei documenti di gara di cui al precedente art. 7, salvo ricorso consensuale all'ultimo prezziario della Regione Liguria, ove più completo, ovvero all'eventuale concordamento di Nuovi Prezzi durante il corso dei lavori.

Non verranno riconosciute prestazioni e forniture extra contrattuali di qualsiasi genere che non siano state preventivamente ordinate per iscritto. L'Appaltatore, durante l'esecuzione dei lavori, non può introdurre variazioni a quanto previsto nelle disposizioni scritte di conferimento dei lavori senza averne ricevuta autorizzazione per iscritto dalla Direzione dei Lavori.

Ogni contravvenzione a questa disposizione sarà a completo rischio e pericolo dell'Appaltatore stesso, che dovrà rimuovere e demolire le opere eseguite qualora la Direzione dei Lavori, a suo insindacabile giudizio, non creda di accettarle.

Qualora venissero accettate, l'Appaltatore, senza alcun aumento sul valore dell'appalto, sarà obbligato all'esecuzione delle eventuali opere accessorie e complementari che gli siano richieste perché i lavori eseguiti corrispondano alle prescrizioni impartite dalla Direzione dei Lavori.

ARTICOLO 33 - AFFIDAMENTI A SOGGETTI DIVERSI DALL'APPALTATORE

L'Amministrazione si riserva la facoltà di affidare a terzi, nel periodo di durata dell'Accordo Quadro, l'esecuzione di opere e lavori aventi il medesimo carattere di quelle oggetto del presente Accordo Quadro senza che da ciò possa derivare alcuna pretesa risarcitoria da parte dell'Appaltatore.

CAPO SESTO - CONTABILIZZAZIONE, PREZZO, PAGAMENTI E ONERI

ARTICOLO 34 - DISPOSIZIONI GENERALI RELATIVE AI PREZZI

Non sarà in nessun caso effettuata revisione prezzi e pertanto i prezzi posti a base d'asta s'intendono fissi ed invariabili per tutta la durata e validità dell'Accordo Quadro, indipendentemente da qualsiasi eventualità, e sono comprensivi di ogni e qualsiasi spesa ed onere che l'Appaltatore debba sostenere al riguardo per dare i lavori finiti in ogni parte e dettaglio, ed in particolare:

- 1) per i materiali, ogni spesa per fornitura, lavorazione, messa in opera, protezione, trasporti, cali, perdite, sprechi, ecc., per darli pronti a piè d'opera in qualsiasi punto di lavoro accessibile da automezzo anche leggero (motocarro), garantendo inoltre: mezzi d'opera compreso i provvisori, nessuno escluso; modelli e prove; tutte le forniture occorrenti e le loro lavorazioni ed impiego; indennità di passaggi, di depositi, di cantiere, di occupazioni temporanee diverse; carreggi, trasporti e scarichi in ascesa o discesa, ecc., e quanto occorre per dare il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte;
- 2) per gli operai e mezzi d'opera ogni spesa per il pagamento sulle paghe orarie e sulle indennità, assicurazioni, infortuni, ecc.;
- 3) per gli oneri previsti per l'applicazione dei piani di sicurezza ai sensi delle leggi vigenti;
- 4) per i noli: ogni spesa per dare a piè d'opera i macchinari e i mezzi pronti al loro uso;
- 5) per i lavori di misura: tutte le spese per forniture, lavorazione, mezzi d'opera, assicurazioni di ogni specie, carichi, trasporti e scarichi in ascesa e in discesa, ecc. e per quanto occorre per dare il lavoro compiuto a regola d'arte, intendendosi nei prezzi stessi compreso ogni compenso per tutti gli oneri che l'Appaltatore dovrà sostenere a tale scopo, anche se non esplicitamente detti o richiamati nei vari articoli e nell'elenco prezzi;
- 6) tutti gli attrezzi, strumenti e macchinari necessari per assicurare una perfetta e rapida esecuzione dei lavori nonché quanto necessario per mantenere gli stessi in perfetto stato di efficienza.

ARTICOLO 35 - PREZZARIO, ELENCO PREZZI

Per la contabilizzazione delle prestazioni di cui al presente Accordo Quadro saranno utilizzati in ordine;

- 1) L'elenco dei nuovi prezzi unitari (*allegato D*), redatto sulla base di specifiche analisi prezzi per le lavorazioni più comuni (*esplicitate nell'allegato C*);
- 2) il Prezzario Regionale delle Opere Edili e Impianti della Regione Liguria in vigore l'ultimo giorno utile per la presentazione delle offerte, integrato, in subordine, dai Prezziari informativi dell'Edilizia – Impianti Tecnologici - Edizioni DEI – Tipografia del Genio Civile in vigore l'ultimo giorno utile per la presentazione delle offerte in sede di gara.

I prezzi dell'Elenco e quelli del Prezzario saranno considerati "Prezzi a base d'asta", ai quali verrà applicato lo sconto offerto in sede di gara dall'Appaltatore.

Lo sconto sulle voci di Prezzario è da intendersi applicato all'intero valore delle singole voci di prezzo, con l'esclusione della quota che concorre a formare il costo della sicurezza cosiddetto "implicito".

Relativamente alle voci di prezzo della manodopera (Risorse Umane), lo sconto verrà applicato esclusivamente sulla quota corrispondente alle spese generali e all'utile d'impresa.

L'eventuale giustificazione economica dello sconto effettuato, se richiesta dalla Stazione Appaltante, dovrà tenere conto dei costi della mano d'opera con riferimento ai minimi salariali previsti dal CCNL.

ARTICOLO 36 - NUOVI PREZZI

Per particolari lavorazioni, o per opere che prevedono l'uso di materiali o attrezzature specifiche, nel caso in cui non vi siano corrispondenze nell'Elenco nuovi prezzi né nel Prezzario regionale, è ammesso il concordamento di ulteriori nuovi prezzi derivanti da specifica analisi predisposta dal Direttore dei lavori con riferimento ai prezzi elementari di mano d'opera, materiali, noli e trasporti alla data di formulazione dell'offerta.

Il concordamento dei nuovi prezzi avviene mediante la redazione di un verbale, firmato da Direttore dei Lavori e Appaltatore, e soggetto all'approvazione del Responsabile del Procedimento prima che i prezzi siano utilizzati nella contabilità dei lavori.

Tutti i nuovi prezzi, valutati al lordo, sono soggetti al ribasso d'asta.

ARTICOLO 37 - CONTABILITÀ DEI LAVORI

I lavori saranno contabilizzati a misura o in economia a discrezione della Direzione Lavori.

La contabilizzazione dei lavori a misura verrà effettuata attraverso la registrazione delle misure rilevate direttamente in cantiere dal personale incaricato. La contabilizzazione delle opere in economia, **da autorizzarsi preliminarmente dalla Direzione Lavori**, verrà effettuata considerando il tempo effettivo di lavoro impiegato, i noli, i trasporti e il materiale utilizzato.

Durante le fasi di intervento dovrà essere redatto, secondo le indicazioni fornite dalla Direzione dei Lavori, un Rapporto di Lavoro (*allegato E*) riportante in modo leggibile data, sede dell'intervento, lavorazioni effettuate, ore lavorate, materiali utilizzati, noli, misurazioni in corso d'opera nonché nome e cognome degli operatori che hanno eseguito la manutenzione;

Gli eventuali allegati fogli di lavoro contenenti le informazioni sopra elencate e relative ad una fase o a uno specifico periodo di tempo, dovranno essere trasmessi alla Direzione dei Lavori, anche via email, entro le 48 ore successive.

Salvo quanto previsto all'art. 12 relativamente alle richieste di intervento in via d'urgenza, i tempi di percorrenza necessari per raggiungere il cantiere, nonché i costi relativi ai mezzi di trasporto e alle relative spese sostenute, non verranno in nessun caso compresi nella contabilità. Nelle prestazioni dei mezzi d'opera saranno computate soltanto le ore di effettivo funzionamento in cantiere. In ogni caso non sarà riconosciuto alcun altro compenso per il trasporto del mezzo sul luogo d'impiego.

I prezzi unitari in base ai quali saranno compensati i lavori a misura sono quelli contenuti nell'Elenco Nuovi Prezzi e nel Prezzario di cui all'art. 35 posti a base di gara.

Le opere in economia, non danno luogo ad una valutazione a misura, ma sono inseriti nella contabilità secondo i prezzi di elenco per l'importo delle somministrazioni al netto del ribasso d'asta, per quanto riguarda i materiali.

Per la manodopera, trasporti e noli, sono liquidati secondo le tariffe locali vigenti al momento dell'esecuzione dei lavori incrementati di spese generali ed utili e con applicazione del ribasso d'asta esclusivamente su questi ultimi due addendi.

Il ricorso alle opere in economia è limitato al 20% del valore della contabilità effettuata.

I materiali, le apparecchiature e i lavori che, per norma di legge, devono essere accompagnati da specifici documenti di omologazione/certificazione potranno essere contabilizzati solo successivamente alla presentazione della documentazione relativa e/o della certificazione della corretta posa in opera da parte dell'esecutore/installatore.

ARTICOLO 38 - FORMA DEL REGISTRO DI CONTABILITÀ

A parziale deroga delle norme sulla contabilità dei lavori verrà realizzato un unico registro di contabilità sul quale verranno riportate le partite di lavorazioni eseguite e quelle delle somministrazioni fatte dall'esecutore relativamente a tutti gli ODL ad esso affidati nell'ambito dell'Accordo Quadro.

Nel registro vengono riportate le annotazioni delle partite di lavorazioni e delle somministrazioni già trascritte sui libretti delle misure redatti con riferimento ai singoli ODL, seguendo il loro ordine cronologico.

Il registro di contabilità costituisce sede principe per l'iscrizione di domande, riserve ed osservazioni da parte dell'Appaltatore.

Il Direttore dei Lavori deve, periodicamente, presentare il registro di contabilità all'Appaltatore affinché questi ne prenda visione e lo sottoscriva ed in tale sede, se ha ragioni di lamentela e di doglianza economica nei confronti della stazione appaltante, deve a pena di decadenza, esprimere per iscritto le proprie eccezioni.

ARTICOLO 39 - CONDIZIONI E TERMINI DI PAGAMENTO

La Stazione Appaltante, in ottemperanza all'art. 35 comma 18 del D.Lgs. 50/2016, corrisponde all'Appaltatore l'anticipazione del 20% dell'importo contrattuale entro quindici giorni dall'effettivo inizio dei lavori, previa presentazione di idonea garanzia fideiussoria bancaria o assicurativa.

Considerato l'importo complessivo dei lavori e la durata dell'Accordo Quadro, la Stazione Appaltante corrisponde all'Appaltatore un unico pagamento in acconto al maturare di uno stato di avanzamento dei lavori (SAL) di importo, al netto della ritenuta dello 0,50% di cui all'art. 30 comma 5bis del D.Lgs. 50/2016, pari al 90 % (novanta per cento) dell'importo contrattuale.

Il Direttore dei Lavori trasmette il SAL immediatamente al Responsabile del procedimento che emette il certificato di pagamento.

Sull'importo di ogni certificato di pagamento è operata la trattenuta di un importo proporzionale pari alla percentuale dell'anticipazione a titolo di graduale recupero della medesima.

Il Conto finale dei lavori è redatto entro giorni 60 (sessanta) dalla data di conclusione dell'ultimo ODL. Il certificato di regolare esecuzione, cumulativo di tutti gli ODL avviati e conclusi nel corso dell'Accordo Quadro, è sottoscritto dalla Direzione Lavori e dal Responsabile del procedimento. Col conto finale è accertato e proposto l'importo della rata di saldo, qualunque sia il suo ammontare, la cui liquidazione definitiva ed erogazione è soggetta alle verifiche di collaudo o di regolare esecuzione.

Il conto finale può essere redatto per qualsiasi numero di appalti affidati anche su base annuale.

Il conto finale dei lavori deve essere sottoscritto dall'Appaltatore, su invito del Responsabile del procedimento, entro il termine perentorio di 30 giorni; se l'Appaltatore non firma il conto finale nel termine indicato, o se lo firma senza confermare le domande già formulate nel registro di contabilità, il conto finale si ha come da lui definitivamente accettato. Il responsabile del procedimento redige in ogni caso una sua relazione al conto finale.

Il pagamento della rata di saldo avviene a seguito dell'approvazione da parte della Stazione Appaltante del Certificato di Regolare Esecuzione, rilasciato entro tre mesi dalla data di ultimazione delle prestazioni dal Responsabile Unico del Procedimento, ai sensi dell'art. 102, comma 2, del D.Lgs. 50/2016.

Entro sette giorni dal provvedimento di ammissibilità del certificato di regolare esecuzione il Responsabile del procedimento emette il certificato di pagamento ai fini dell'emissione della fattura della rata di saldo.

Per tutte le situazioni sopra indicate la Stazione Appaltante procede all'emissione del mandato di pagamento alla Tesoreria della Città Metropolitana di Genova per l'effettuazione dell'operazione di bonifico, entro 30 giorni dalla data di ricezione della fattura, fatto salvo le verifiche degli adempimenti contrattuali e normativi descritti nei punti successivi.

Nei casi previsti dall'art. 105 comma 13 del D.Lgs. 50/2016, in occasione dell'emissione degli stati d'avanzamento e nei limiti dell'importo autorizzato, l'Appaltatore dovrà comunicare, al fine del pagamento diretto al subappaltatore da parte dell'Amministrazione, la parte delle prestazioni eseguite dallo stesso, con la specificazione del relativo importo e precisando altresì gli oneri di sicurezza da corrispondere.

Negli altri casi in cui non si procede al pagamento diretto dei subappaltatori, il termine per disporre i pagamenti non decorre fino alla completa regolarizzazione delle procedure previste dalla normativa relativamente a:

- a) verifica regolarità contributiva dell'esecutore e dei subappaltatori: A tal fine l'Appaltatore ha l'obbligo di comunicare alla Stazione Appaltante, per ciascun stato d'avanzamento, la parte delle prestazioni eseguite dai subappaltatori, con la specificazione dei relativi importi;
- b) obblighi di trasmissione, prima di ciascun pagamento, di copia delle fatture quietanzate relative ai pagamenti corrisposti al subappaltatore, con l'indicazione delle ritenute di garanzie effettuate; l'Appaltatore potrà dimostrare che la mancata presentazione delle fatture quietanzate è legittima per situazioni di contenzioso in corso.

Il pagamento della rata di saldo è inoltre subordinato alla prestazione delle garanzie di cui all'art. 21 del presente documento.

La Stazione Appaltante svincola le ritenute sul pagamento in acconto e l'ammontare residuo della cauzione definitiva, a seguito delle riduzioni previste dall'art. 103 comma 5 del D.Lgs. 50/2016, in sede di liquidazione del conto finale, dopo l'approvazione del certificato di regolare esecuzione.

In caso di crediti maturati dall'Amministrazione, per effetto di errori di fatturazione, omissione di servizi, danni o risarcimenti, sanzioni amministrative e contestazioni, gli stessi saranno portati in deduzione del corrispettivo dovuto mediante emissione di specifica nota d'accredito da parte dell'Appaltatore e in occasione della fatturazione dei corrispettivi relativi al periodo successivo a quello di maturazione del credito, o in ogni caso in occasione del primo pagamento utile.

Il mancato rispetto dei termini di pagamento contrattualmente previsti o gli eventuali mancati pagamenti derivanti dall'applicazione delle disposizioni di legge e/o comunque non imputabili alla Stazione Appaltante, non possono essere intesi in alcun modo come morosità e dare diritto a pretese per interessi di mora o indennità di qualsiasi altro genere, impedire la regolare esecuzione del contratto, essere causa di risoluzione del contratto

La rata di saldo, è pagata entro 90 giorni dopo l'avvenuta emissione del certificato di collaudo provvisorio o certificato di regolare esecuzione.

Il pagamento della rata di saldo, non costituisce presunzione di accettazione dell'opera, ai sensi dell'art. 1666, secondo comma, del codice civile.

Salvo quanto disposto dall'art. 1669 del codice civile, l'Appaltatore risponde per la difformità ed i vizi dell'opera, ancorché riconoscibili, purché denunciati dal soggetto appaltante prima che il certificato di collaudo assuma carattere definitivo.

ARTICOLO 40 - FATTURAZIONE E PAGAMENTI

L'Appaltatore è tenuto all'osservanza delle disposizioni vigenti in materia di fatturazione, all'esposizione dei dati in modo chiaro, intellegibile e lineare così da rendere i riscontri più facili e immediati.

Le fatture dovranno riportare obbligatoriamente l'oggetto, il CIG (codice identificativo gara), il CUP, l'importo, l'impegno giuridico di spesa, pena la restituzione al mittente della fattura medesima.

L'Appaltatore procede alla fatturazione delle prestazioni svolte successivamente alla verifica di regolare esecuzione.

Le fatture devono essere obbligatoriamente redatte in modalità elettronica mediante l'utilizzo del sistema informatico messo a disposizione sul sito www.fatturapa.gov.it.

Al fine di consentire il corretto indirizzamento delle fatture elettroniche, si riporta di seguito il codice ufficio, consultabile anche all'interno dell'Indice delle Pubbliche Amministrazioni (www.indicepa.gov.it): Codice Univoco Ufficio: UFGE40 Città Metropolitana di Genova.

La data di ricevimento della fattura corrisponde a quella in cui la stessa è stata correttamente caricata sul Sistema di interscambio per le fatture elettroniche.

A partire dal 1° gennaio 2015, ai sensi del Decreto Ministero Economia e delle Finanze del 23/01/2015 in ottemperanza dell'art.17 ter del D.P.R. 633/1972 introdotto dall'art. 1 c.629 let. b) della L.190/2014 (meccanismo split payment), l'IVA è a carico della Città Metropolitana di Genova.

Alla luce di quanto sopra la fattura dovrà riportare l'annotazione "scissione dei pagamenti"; saranno pertanto liquidati all'Appaltatore i soli importi riferiti all'imponibile, mentre verranno trattenute le somme relative all'IVA per il successivo riversamento all'erario.

Tale meccanismo non si applica nel caso di prestazioni di servizi resi da soggetti assoggettati alla ritenuta alla fonte a titolo di imposta sul reddito ovvero a ritenuta a titolo di acconto (liberi professionisti), ai sensi dell'art.12 del D.L.87/2018 convertito con legge n. 96/2018. In questi il professionista emette la fattura senza indicare la dizione scissione dei pagamenti. Il bonifico di pagamento della fattura verrà effettuato IVA compresa, pertanto l'Iva è a carico del libero professionista.

Il pagamento delle fatture è effettuato, ai sensi del Decreto Legislativo 9 ottobre 2002, n. 231, "Attuazione della direttiva 2000/35/CE relativa alla lotta contro i ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali" e ss.mm.ii., entro 30 (trenta) giorni dal ricevimento delle stesse.

I termini di pagamento si intendono rispettati con la trasmissione del mandato alla Tesoreria.

I pagamenti sono effettuati esclusivamente mediante bonifico su conto corrente bancario o postale dedicato, ai sensi di quanto previsto dall'articolo 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136, e successive modificazioni e integrazioni.

In caso di crediti maturati dall'Amministrazione a seguito di errori di fatturazione, omissione di servizi, pretesi danni o risarcimenti, o per effetto dell'applicazione di sanzioni amministrative e contestazioni, gli stessi saranno portati in deduzione del corrispettivo dovuto mediante emissione di specifica nota di credito da parte dell'Appaltatore in occasione del primo pagamento utile.

La Stazione Appaltante, ai sensi del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, per singoli pagamenti superiori a 5.000 euro, è tenuta a verificare presso Equitalia l'esistenza di eventuali cartelle di pagamento già notificate al creditore; qualora la verifica abbia esito positivo, i termini di pagamento potranno subire un ritardo fino a 30 gg e il pagamento potrà essere disposto, in tutto o in parte a favore di terzi creditori per effetto di pignoramenti dagli stessi promossi.

La Stazione Appaltante si impegna ad informare l'Appaltatore dell'eventuale blocco dei pagamenti imposto da Equitalia.

Nei casi sopra esposti, il ritardo dei termini di pagamento, al pari del pagamento a favore del terzo pignorante, non configurano morosità della Stazione Appaltante e non possono essere eccepiti dall'appaltatore quale causa di sospensione dell'esecuzione del contratto.

L'Appaltatore non è esonerato dagli obblighi e dagli oneri derivanti dall'Accordo Quadro in tutti i casi di ritardo nel pagamento da parte della Stazione Appaltante se dovuto a cause di forza maggiore.

Le disposizioni del presente articolo trovano applicazione in tutti i casi di pagamento diretto da parte della Stazione Appaltante dei subappaltatori.

ARTICOLO 41 - TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI

L'Appaltatore si impegna a rispettare tutti gli obblighi e gli adempimenti previsti dall'articolo 3 della Legge 13 agosto 2010, n. 136, in materia di tracciabilità dei flussi finanziari.

Tutti i movimenti finanziari relativi all'esecuzione del presente Accordo Quadro devono essere registrati sul conto corrente dedicato e sono effettuati esclusivamente tramite lo strumento del bonifico bancario o postale.

L'Appaltatore s'impegna a comunicare alla Stazione Appaltante gli estremi identificativi del conto dedicato entro 7 (sette) giorni naturali e consecutivi dall'inizio del contratto unitamente alle generalità e al codice fiscale delle persone delegate ad operare su di esso, fermo restando che in assenza di dette comunicazioni non saranno eseguiti i pagamenti, senza che l'Appaltatore possa avere nulla a pretendere per il ritardo.

Non è consentito all'Appaltatore segnalare più di un conto dedicato alle transazioni economiche con la Stazione Appaltante. La segnalazione di un nuovo conto dedicato comporta automaticamente la cessazione dell'operatività del conto precedentemente indicato.

L'Appaltatore s'impegna a comunicare alla Stazione Appaltante, entro il termine perentorio di 7 (sette) giorni solari, la variazione del conto corrente dedicato, nonché le variazioni inerenti le persone delegate ad operare sul conto corrente.

L'Appaltatore deve prevedere nei contratti sottoscritti con i subfornitori e i subcontraenti, apposite clausole con cui gli stessi s'impegnano al rispetto degli obblighi sulla tracciabilità dei flussi finanziari previsti dalla Legge 13 agosto 2010, n. 136. La mancanza delle clausole costituisce motivo di risoluzione contrattuale e di segnalazione dei fatti alle autorità competenti.

L'Appaltatore deve trasmettere alla Stazione Appaltante, prima dell'inizio delle prestazioni oggetto dell'Accordo Quadro, i contratti stipulati con gli eventuali subfornitori per l'esecuzione, anche in via non esclusiva delle attività contrattuali, che sulla base dell'articolo 105, comma 2, del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50, non hanno le caratteristiche di subappalto.

L'Appaltatore s'impegna a comunicare ai subfornitori il CIG relativo alla presente procedura ed è tenuto a risolvere i contratti di subfornitura nel caso di violazione della controparte degli obblighi di tracciabilità finanziari, dandone immediata comunicazione alla Stazione Appaltante e alla Prefettura – UTG di Genova.

L'Appaltatore deve consentire la tracciabilità di tutti i movimenti finanziari relativi al contratto scaturente dall'aggiudicazione della presente procedura, riportando sulla/e fattura/e il numero del Codice Identificativo Gara (CIG) di cui al bando di gara.

La violazione degli obblighi di tracciabilità previsti dalla legge 13 agosto 2010, n. 136, del presente documento e del capitolato comporta la risoluzione del contratto.

CAPO SETTIMO - PENALI, CONTROVERSIE E LORO RISOLUZIONE

ARTICOLO 42 - PENALI

Le inadempienze agli obblighi contrattuali da parte dell'Appaltatore comporteranno l'applicazione di penali nei termini che seguono.

Articolo 42.1 - Penali per inadempimenti di carattere generale

<i>rif.</i>	<i>descrizione inadempimento</i>	<i>penale</i>
1	Irreperibilità dell'Appaltatore, del suo Rappresentante o del Tecnico reperibile	€ 500,00 per ogni infrazione
2	Mancato rispetto dei tempi previsti per l'inizio di lavori urgenti o per l'intervento a seguito di chiamate in reperibilità	€ 400,00 per ogni infrazione
3	Mancato rispetto dei tempi previsti per l'inizio di lavori ordinari	€ 200,00 per ogni infrazione
4	Mancato rispetto dei termini imposti dalla Direzione Lavori per il ripristino di lavori ritenuti non accettabili e contestati	€ 100,00 per importi di lavori fino a € 5.000,00, € 300,00 per importi di lavori compresi tra € 5.000,00 e € 20.000,00, € 600,00 per importi di lavori superiori a 20.000,00, per ogni inadempienza
5	Mancato rispetto della programmazione prevista per il termine di esecuzione delle opere o mancata consegna del rapporto di lavoro	per ogni inadempienza per ogni giorno di ritardo nel termine di esecuzione delle opere o nella consegna del rapporto di lavoro non debitamente giustificato € 10,00 per importi di lavori fino a € 5.000,00, € 30,00 per importi di lavori compresi tra € 5.000,00 e € 20.000,00, € 60,00 per importi di lavori superiori a 20.000,00
6	Mancata osservanza delle disposizioni impartite dalla Direzione Lavori:	€ 200,00 per ogni mancata osservanza;
7	Intralcio o disservizio cagionato alle attività scolastiche o istituzionali	€ 300,00 per ogni segnalazione ricevuta dagli operatori della Città Metropolitana di Genova e verificata dalla Direzione dei Lavori
8	Mancata sostituzione del personale ritenuto non idoneo dalla Direzione dei Lavori entro il termine di giorni uno	€ 500,00 per ogni mancata sostituzione

9	Mancato rispetto delle norme in materia di sicurezza sul lavoro	Si rimanda alle penali previste nel Piano di Sicurezza e Coordinamento
10	Mancata risposta scritta da parte dell'Appaltatore entro cinque gg. dall'invio di comunicazione scritta da parte della Stazione Appaltante richiedente risposta sempre per iscritto	€ 100,00 per ogni giorno di ritardo

Articolo 42.2 - Penali per inadempimenti relativi all'esecuzione degli interventi

	<i>attività non svolta regolarmente</i>	<i>penale euro/evento</i>
11	Esecuzione incompleta o non conforme alle prescrizioni del capitolato, o comunque non risolutiva (tutti i componenti ad eccezione di quelli che comportano rischi relativi alla sicurezza)	€ 150,00 / evento
12	Esecuzione incompleta o non conforme alle prescrizioni del capitolato, o comunque non risolutiva di componenti che comportino il rischio per la sicurezza degli utenti e del bene	€ 400,00 / evento
13	Mancata produzione di certificazioni degli impianti a seguito di interventi significativi ai sensi del DM 37/2008, mancata apposizione di firme, annotazioni, o quanto altro previsto normativamente sui libretti di impianto	€ 500,00 / evento
14	Mancata assistenza agli Organismi Certificati per le operazioni di controllo e verifica impianti (art. 15.1)	€ 500,00 / evento
15	Mancato adempimento alle prescrizioni dell'Ente di controllo secondo le disposizioni impartite dall'Ufficio di Gestione dell'Esecuzione del Contratto	€ 1.000,00 / evento
16	Fermo impianto elettrico per cause imputabili ad intervento non risolutivo o mancato intervento	€ 100,00 / giorno
17	Mancata produzione degli impianti fotovoltaici per mancato intervento riparativo a richiesta o intervento non risolutivo	1,5 volte il valore equivalente della mancata produzione dell'impianto
18	Sospensioni programmate dell'erogazione di energia elettrica non autorizzate dall'Ufficio di Gestione dell'esecuzione del contratto dal datore di lavoro dell'unità funzionale interessata.	€ 400,00 / evento
19	Mancato utilizzo di materiali conformi a quanto previsto nei Criteri Ambientali Minimi CAM (Art. 18)	€ 50,00 / evento

Resta inteso che oltre all'addebito delle penali verrà richiesto all'Appaltatore il riconoscimento di qualsiasi danno causato a cose o persone a seguito dell'inadempienza contrattuale.

Le contestazioni di irregolarità verranno notificate all'Appaltatore in qualsiasi momento verrà ritenuta opportuna la loro applicazione.

La comunicazione verrà effettuata tramite nota scritta o via email riportante l'indicazione delle sanzioni applicate per la mancanza. Gli importi delle penali applicate verranno riportati sul registro di contabilità.

Le penali verranno applicate con deduzione direttamente sul primo certificato di pagamento utile.

Nel caso in cui l'Amministrazione sia costretta ad eseguire autonomamente prestazioni oggetto del presente Accordo Quadro per impossibilità – ai sensi dei punti 1, 2, 3 e 4 (irreperibilità, mancato inizio lavori, mancato ripristino lavori) – dell'Appaltatore sarà tenuto a corrispondere tutte le spese sostenute.

Laddove le penali irrogate, anche cumulativamente, superino il 10% dell'importo contrattuale la Stazione Appaltante avrà diritto alla risoluzione dell'Accordo Quadro con l'Appaltatore.

Qualora le inadempienze dovessero essere causa di sospensione delle normali attività istituzionali tali da essere riconducibili all'interruzione di pubblico servizio, l'Appaltatore è chiamato a rispondere in sede legale e amministrativa, compreso il riconoscimento pecuniario del danno.

ARTICOLO 43 - CONTROVERSIE E CONTENZIOSI

Viene esclusa con il presente Capitolato la competenza arbitrale per la definizione delle controversie.

Ogni controversia che dovesse insorgere in ordine alla validità, interpretazione, esecuzione, o risoluzione dell'Accordo Quadro o in ordine alle modalità di esecuzione, conduzione o gestione dell'Accordo Quadro, se non composta in via bonaria tra le parti, sarà devoluta alla decisione del giudice ordinario.

Viene stabilita la competenza in via esclusiva ed inderogabile del foro di Genova.

Nelle more di un eventuale giudizio, l'Appaltatore non potrà sospendere o interrompere o rifiutarsi di effettuare i lavori e gli interventi relativi all'Accordo Quadro.

ARTICOLO 44 - RISOLUZIONE O RECESSO DELL'ACCORDO QUADRO

Qualora le opere già compiute non fossero state in tutto o in parte giudicate collaudabili, o l'Appaltatore non avesse ottemperato a tutte le singole prescrizioni del presente Capitolato, la Stazione Appaltante avrà il diritto di risolvere l'Accordo Quadro immediatamente.

La Stazione Appaltante è altresì in diritto di risolvere l'Accordo Quadro quando l'Appaltatore si renda colpevole di frode o di grave negligenza o contravvenga agli obblighi ed alle condizioni stipulate.

L'Accordo Quadro dovrà, inoltre, intendersi risolto *ipso iure*, previa dichiarazione notificata dalla Stazione Appaltante all'Impresa, a mezzo di lettera raccomandata con avviso di ricevimento, ai sensi dell'articolo 1456 del Codice Civile, nei seguenti casi:

- a) per ritardo nell'avvio dei lavori o per ingiustificata sospensione degli stessi, quando il ritardo o la sospensione si protragga per un periodo superiore a venti giorni decorrenti dalla data di affidamento dei lavori o dall'ultimo giorno di regolare svolgimento degli stessi;
- b) quando venga accertato dalla Direzione dei Lavori il mancato rispetto da parte della Impresa delle norme sul subappalto;

- c) quando venga accertato dalla Direzione dei Lavori il mancato rispetto della normativa sulla sicurezza e sulla salute dei lavoratori di cui al D.Lgs. 9/04/2008, n. 81 e s.m.i. o della normativa sui piani di sicurezza di cui all'art. 105 del Codice;
- d) quando sia intervenuta la cessazione dell'Impresa o ne sia stato dichiarato con sentenza il fallimento;
- e) per inosservanza del divieto di cessione a terzi, anche solo parziale, delle obbligazioni assunte con il presente Accordo Quadro senza il preventivo consenso della Stazione Appaltante;
- f) per la mancata applicazione o la sussistenza di gravi inosservanze delle disposizioni legislative e/o contrattuali che disciplinano il rapporto di lavoro con il personale dipendente della Impresa;
- g) per gravi e reiterate negligenze nella esecuzione dei singoli lavori appaltati in attuazione dell'Accordo Quadro tali da compromettere la realizzazione degli interventi e/o arrecare danno e/o pregiudizio all'immagine della Stazione Appaltante;
- h) per il mancato pagamento o la recidiva morosità nel pagamento di somme dovute, a qualsiasi titolo, alla Stazione Appaltante;
- i) per il mancato rinnovo, qualora necessario, della polizza assicurativa prevista nel presente Capitolato;
- j) per il mancato rinnovo, qualora necessario, della garanzia prestata a norma dell'art. 103 del Codice;
- k) qualora, nel corso dell'esecuzione dei singoli lavori oggetto dell'Accordo Quadro, l'Impresa cumuli penali per un importo complessivo pari o superiore al 10% dell'importo contrattuale.

In casi di risoluzione dell'Accordo Quadro, come sopra previsti, l'Appaltatore sarà responsabile di tutte le conseguenze dannose derivabili e la Stazione Appaltante potrà procedere all'incameramento dell'importo della cauzione a titolo di penale.

Tutti gli articoli del presente Capitolato devono intendersi e considerarsi univoci, correlativi ed inscindibili; costituiscono parte sostanziale dell'Accordo Quadro ed hanno separatamente piena efficacia nel caso di loro inadempimento e della loro violazione, per l'esercizio della facoltà di risoluzione del Accordo Quadro da parte della Stazione Appaltante.

Inoltre, l'Amministrazione intende avvalersi della facoltà di rescindere unilateralmente l'Accordo Quadro in qualunque tempo e per qualunque motivo, ai sensi delle disposizioni presenti nell'art. 1671 c.c., art. 345 L. n. 2248 del 1865, art. 109 del Codice, previo il pagamento dei lavori eseguiti e del valore dei materiali utili esistenti in cantiere, oltre al decimo dell'importo delle opere non eseguite solamente relativamente agli Ordini affidati.

L'Amministrazione può dichiarare senz'altro sciolto l'Accordo Quadro, mediante semplice notificazione a mezzo di lettera raccomandata con ricevuta di ritorno, nel caso di fallimento, richiesta di concordato preventivo o di morte dell'Appaltatore, o di uno o più soci della Impresa, in caso di società. In questo caso non spetta agli aventi causa, o agli eredi dell'Appaltatore, alcun compenso per la parte di Accordo Quadro non ancora eseguita.